

GUIDA
ALLE

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI A IMPATTO SOCIALE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Politecnico
di Torino



ENERGY
CENTER

Fondazione
CARIPLO



W
WEIGMANN STUDIO
LEGALE
TORINO MILANO ROMA

REGIONE
PIEMONTE

Versione 2 del 18.07.2022

Questa guida è da considerarsi in continuo aggiornamento: versioni rivedute e corrette saranno rilasciate nel corso del tempo, in considerazione dell'evolversi della materia trattata.

Il lavoro svolto è a cura di Stefano Paolo Corgnati, Oriana Corino, Francesca Dealessi, Andrea Lanzini, Sara Leporati, Alessandro Sciuolo e Claudia Traina

Con i preziosi contributi per la Regione Piemonte di Filippo Baretti, Annamaria Clinico, Stefania Crotta, Silvio De Nigris e Bianca Eula.

Si ringraziano per i suggerimenti e le osservazioni Francesca Bodano, Federico Beffa, Delia Dimasi, Luisa Ingaramo, Elena Jachia, Andrea Lanciani, Graziella Pillari, Renato Roda, Elisa Saggiorato e Matteo Zulianello.

INDICE

GLOSSARIO

Parte I

1. Cos'è una comunità energetica e qual è la dimensione normativa
2. Come si costruisce una comunità energetica
3. Perché realizzare una comunità energetica: vantaggi ambientali, economici e sociali
4. Esempi sul territorio nazionale di comunità di energia rinnovabile

Parte II

5. Quale forma giuridica attivare
6. Quali atti giuridici e amministrativi sono necessari
7. Quali precondizioni tecniche sono necessarie
8. Come strutturare l'investimento
9. Come gestire una comunità energetica
10. Quali incentivi sono a disposizione
11. Le comunità energetiche in Piemonte sulla scorta dell'esperienza della L.R. 12/2018.

ALLEGATI



GLOSSARIO

Comunità di energia rinnovabile (CER)	insieme di clienti finali che localmente si aggregano attraverso una forma giuridica da concordare per generare benefici economici, ambientali e sociali derivanti in primis dalla condivisione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile a loro disposizione.
Distributore	la società che gestisce l'infrastruttura di distribuzione dell'energia elettrica. In Italia esistono più società di distribuzione a seconda dell'area geografica. In inglese si usa l'acronimo DSO, Distribution System Operator.
Energia condivisa	pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione CER; tale energia beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione.
Energia immessa	tutta la quota di energia che viene immessa in rete, ovvero oltre il POD, al netto pertanto dell'eventuale quota di autoconsumo fisico (prima del POD, e da parte dell'utenza cui è anche collegato il POD di produzione dell'impianto).
Energia prodotta	tutta la quota di energia che viene prodotta dall'impianto FER.
Fonti di energie rinnovabili (FER)	una qualunque fonte energetica primaria di tipo rinnovabile. In questo documento si fa riferimento alle cosiddette FER 'elettriche', quali ad esempio impianti fotovoltaici.
Fornitore di energia elettrica (<i>retailer</i>)	soggetto chiamato anche società di vendita, si occupa della vendita dell'energia al cliente finale. Il fornitore è colui che emette periodicamente la fattura (bolletta) dell'energia verso il cliente finale.
Gestore dei Servizi Energetici (GSE):	l'ente che, tra le altre funzioni, gestisce meccanismi di incentivazione che riguardano gli impianti a energia rinnovabile in Italia.
Membro della CER	il soggetto privato (cittadino) o ente (o altra figura ammissibile prevista dalla Legge) che rileva all'interno di una configurazione CER attraverso il proprio punto di connessione alla rete (POD) e relativi prelievi di energia elettrica contabilizzati dal distributore di energia elettrica
POD o Punto di connessione	anche noto come POD (Point-of-Delivery) è l'identificativo di un'utenza elettrica connessa in rete.
Produttore	l'intestatario dell'officina elettrica rispetto all'impianto di produzione di energia elettrica.
Prosumer	il cliente finale di energia elettrica che, oltre a essere consumatore (consumer), diventa anche produttore grazie all'installazione di un impianto FER.
Ritiro dedicato	modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato. Il GSE corrisponderà al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.

Parte I



COS'È UNA COMUNITÀ ENERGETICA E QUAL È LA DIMENSIONE NORMATIVA

COSA È UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Una comunità energetica è un'aggregazione di utenti finali di energia elettrica che ha lo scopo di **generare benefici economici, ambientali e sociali ai membri e al territorio interessato**.

Prima di guardare alle definizioni contenute nelle due direttive europee che introducono rispettivamente la comunità di energia rinnovabile (CER)¹ e la comunità di energia dei cittadini (CEC)², si possono trovare altre definizioni che esemplificano il concetto e lo scopo di una comunità d'energia. REScoop³ (*European federation of citizen energy cooperatives*) fornisce la seguente definizione:



“There are many different ways to define community energy. [...] community energy is any project or initiative where people have ownership or a meaningful say in the running of renewable energy or energy related services. We also consider energy efficiency projects where the community is involved in collectively reducing their energy use as important community energy.”

“Ci sono molti modi diversi di definire una comunità di energia [...] Una comunità di energia è qualsiasi iniziativa orientata alla produzione di energia da fonti rinnovabili o di servizi energetici ad essa connessi di proprietà dei cittadini o sulla quale i cittadini esercitano controllo significativo. Anche progetti di efficientamento energetico dove la comunità è coinvolta nella riduzione collettiva del consumo di energia possono essere considerate comunità di energia.”



In senso lato, pertanto, una comunità di energia potrebbe essere intesa come una qualunque iniziativa, o progetto, che vede la **partecipazione dei cittadini con un ruolo determinante** (finanziario, decisionale o

¹ Direttiva EU RED 2. Titolo completo: DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione).

² Direttiva EU IEMD. Titolo completo: DIRETTIVA (UE) 2019/944 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione).

³ <https://www.rescoop.eu/>

entrambi) nella realizzazione e nella gestione del progetto sul territorio di residenza. La partecipazione dei cittadini potrebbe essere ad esempio promossa con la modalità di finanziamento collettivo (*crowd-funding*). Una tale definizione 'allargata' permetterebbe di considerare progetti di comunità l'installazione di impianti a fonte rinnovabile – ma anche interventi di efficienza energetica – la cui proprietà è ripartita in quote diverse tra cittadini e imprese private.

In Europa si sono viste nascere e consolidarsi negli ultimi 20 anni molte iniziative di azione collettiva (cooperative, gruppi di acquisto, eco-villaggi, ecc.) con caratteristiche in parte simili a quelle riportate, ossia con **un coinvolgimento diretto della cittadinanza in progetti di sviluppo di fonti rinnovabili sul territorio**. Secondo un recente report, basato su un'ampia *inventory* a livello europeo sviluppata all'interno del progetto COMETS, i progetti in questo ambito sono, al 2021, circa 8000 concentrati nel centro nord Europa, dove le condizioni istituzionali, di mercato e, non ultime, culturali hanno giocato in favore di una proliferazione di queste iniziative in varia misura bottom-up⁴ (vedi Figura 1).




Figura 1. Le iniziative di azione collettiva in Europa al 2021

Questo gradiente geografico si conferma restringendo lo sguardo alle iniziative maggiormente assimilabili alle CER così come previste dalla direttiva RED II.

Nello scorso decennio, soprattutto in Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Gran Bretagna, molti progetti di comunità energetica sono stati promossi, seppure in assenza di un quadro regolatorio definitivo (Figura 2).

⁴ Schwanitz et al (2021) "The contribution of collective prosumers to the energy transition in Europe - Preliminary estimates at European and country-level from the COMETS inventory". (<https://osf.io/preprints/socarxiv/2ymuh/>) Questo report ha contribuito all'edizione 2021 del "Report from the commission to the european parliament and the council on progress of clean energy competitiveness" (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0952&from=EN>). L'inventory verrà rilasciata in modalità open nel mese di aprile 2022.




Figura 2. Inventario delle CER attive in Europa in periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva RED 2 (fonte: JRC; <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119433>)

A fronte di esperienze anche numerose e diversificate tra loro in Europa su progetti di comunità dell'energia, l'accezione di CER attualmente recepita nella legislazione italiana è precisamente delimitata come scopo, ed è descritta dall'**Art. 31 del Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199**, a cui verrà dato ampio spazio nel seguito della presente Guida.

La legislazione italiana, che recepisce la direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (nota come Direttiva RED 2), sancisce che una comunità di energia rinnovabile è, come anticipato sopra, un aggregato di utenti finali (utenze domestiche, ma non solo).

Possono esercitarvi poteri di controllo:

- **Cittadini / famiglie** (ossia utenti finali domestici intestatari di un punto di prelievo, o POD);
- **PMI;**
- **Enti territoriali e autorità locali;**
- **Enti di ricerca e formazione;**
- **Enti religiosi;**
- **Enti del terzo settore e di protezione ambientale.**

Come per i clienti finali domestici, quello che identifica il singolo utente-cittadino finale è il POD (Point-of-Delivery), vale a dire il punto di connessione all'interno della cabina primaria in cui opera la CER, identificato da un codice univoco che corrisponde ad un'ubicazione precisa sul territorio del fruitore.

Per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale**. Tuttavia, queste possono anche essere coinvolte come **produttori esterni** alla CER e/o **fornitori di servizi** per la CER: dall'installazione degli asset fisici (gli impianti di generazione da fonti energetiche rinnovabili e loro ausiliari), alla loro conduzione/manutenzione, agli strumenti hardware/software per la gestione (monitoraggio e contabilizzazione) dei flussi energetici e finanziari della CER.

Gli utenti finali inclusi possono quindi aggregarsi in una CER che sarà **registrata presso il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.**, il quale erogherà a favore della stessa gli **incentivi espliciti (diretti) previsti dalla legislazione**.

I membri della CER devono possedere, o avere la disponibilità, di uno o più **impianti di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)**. L'autoproduzione di energia elettrica serve a coprire, su base oraria, parte o tutti i consumi dei membri aggregati. Questa quota di **energia autoprodotta e**

autoconsumata viene denominata 'condivisa' ed è quello che dà diritto all'incentivazione prevista dalla normativa vigente⁵. Di fatto **si tratta di un autoconsumo esteso o condivisione virtuale, piuttosto che di un vero e proprio scambio fisico di energia peer-to-peer**. La rete di distribuzione abilita l'aggregazione virtuale degli utenti, **senza la necessità di costruire nuove reti private**. Inoltre, **ciascun utente membro della CER continua a mantenere il proprio contratto di fornitura** attraverso il retailer/fornitore scelto, prelevando energia elettrica dalla rete di distribuzione.

DIMENSIONE NORMATIVA

Come detto, la comunità energetica nel sistema energetico e legislativo italiano deriva dal recepimento della direttiva europea RED 2 (2018/2001/UE). Tale recepimento è avvenuto con Decreto Legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

In Italia, la prima fase di recepimento della Direttiva RED 2 è avvenuta attraverso **l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019** convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e **successivamente sostituito dal D.lgs. 199/2021**. Lo scopo di questo **primo recepimento transitorio** è stato quello di abilitare i soggetti interessati a sperimentare sul tema di autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili e comunità energetiche rinnovabili.

In base a questa prima legislazione:

- la partecipazione alla CER è limitata a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali;
- la dimensione CER è limitata agli utenti che sottendono alla stessa cabina di trasformazione MT/BT (Media Tensione/Bassa Tensione). Questo aspetto limitava la dimensione massima di una CER a circa 600 utenti nel caso migliore;
- l'impianto di singola generazione non può superare i 200 kW.



*Il D.lgs.199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, sostituisce il primo recepimento transitorio normato dall'art. 42-bis del D.L.n.162/2019, tuttavia, **in attesa delle disposizioni attuative ministeriali e dell'ARERA (previste per l'estate del 2022), restano in vigore le precedenti disposizioni.***



Le prime esperienze fatte in campo in Italia hanno dimostrato le seguenti criticità / specificità:


- gli impianti di generazione FER facenti parte della CER sono solo impianti fotovoltaici su tetti di edifici; il limite di taglia di 200 kW è pienamente confacente allo sfruttamento di tetti di edifici residenziali, pubblici (comunali), e in parte di alcune realtà del terzo settore;
- non c'è stimolo e opportunità per installare su grandi superfici industriali (che pure avrebbero invece un grande potenziale di capacità da installare e quindi producibilità);
- non c'è stimolo per installare impianti FER diversi dal solare fotovoltaico (aspetto legato sia alla taglia massima del singolo impianto pari a 200 kW, sia all'incentivo non differenziato per fonte d'energia).

⁵ Si riporta la definizione da normativa di "energia condivisa": in una comunità di energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati situati nella stessa zona di mercato.

Dalla prospettiva del coinvolgimento dei cittadini, un'altra criticità rilevata nell'ambito di questa prima fase di sperimentazione è la difficoltà di creare comunità "che partono dal basso" stante il vincolo suddetto della cabina secondaria. Infatti, innanzi tutto è necessario procedere in modo esplorativo con il distributore di energia elettrica (o DSO, Distribution System Operator) per identificare di volta in volta quali utenti sono connessi a quale cabina. Da questa esplorazione spesso risulta che utenti geograficamente 'vicini' e quindi già parte di un sistema di relazioni sul territorio e potenzialmente interessati a creare una comunità energetica, possono essere associati a cabine secondarie diverse.

Questo rischio di frammentazione rende difficile una pianificazione della CER anche su un territorio comunale medio-piccolo, oltre a generare svantaggi amministrativi nel gestire il processo di costituzione della CER, dovendo appunto amministrare più realtà parcellizzate.

La Figura 3 riporta, in forma schematica e sintetica, l'iter del quadro normativo e regolatorio delle CER in Italia previsto dalle norme.



L'adozione delle disposizioni attuative non è in linea con il cronoprogramma di legge: a marzo 2022 l'Arera ha avviato il procedimento per l'implementazione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 199/2021 previsto dal relativo art. 32, allo stato non concluso. Né intervenuto il decreto ministeriale teso all'aggiornamento dei meccanismi di incentivazione previsto dall'art. 8.

Il già richiamato **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, porterà, una volta adottate le disposizioni attuative, **al definitivo recepimento della Direttiva RED 2** nel sistema energetico italiano:

- **la partecipazione alla CER è aperta a tutti i consumatori, mentre l'esercizio del controllo è consentito a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale (Titolo IV– Capo I – art. 31);**
- **le utenze aggregate possono arrivare fino alla cabina MT/AT (Media Tensione/Alta Tensione);**

Figura 3. Inventario delle CER attive in Europa in periodo antecedente all'entrata in vigore della Direttiva RED 2 (fonte: JRC; <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119433>)

- **il singolo impianto può arrivare fino a 1 MW** in termini di quota che riceve l’incentivo diretto rispetto all’energia condivisa (art. 8 e 31).

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto è prevista l’emanazione da parte dell’ARERA (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) delle disposizioni attuative del Titolo IV – Capo I. Entro 180 giorni è prevista l’emanazione dei decreti di aggiornamento dei meccanismi di incentivazione di cui all’articolo 8.

Il nuovo Decreto supera sostanzialmente quasi tutte le criticità/specificità sopra riscontrate nella fase transitoria e permette ai Comuni e soggetti interessati di agire su scala comunale o intercomunale in modo molto più coeso e amministrativamente efficiente aumentando al contempo la possibilità di coordinamento tra molti e diversi soggetti del territorio”.

In Tabella 1 sono riassunti gli iter che hanno portato rispettivamente all’introduzione di norme transitorie prime, grazie alle quali sono nate le prime CER in Italia, e l’iter attualmente in corso che porterà al recepimento definitivo delle CER.

	RECEPIMENTO TRANSITORIO (Art. 42bis del D.L. 162/2019)	RECEPIMENTO DEFINITIVO (D.L. 199/2021)
Taglia massima singolo impianto	200 kW	1000 kW
Estensione territoriale	utenti di bassa tensione (BT) afferenti alla stessa cabina (cabina secondaria)	utenti di media tensione (MT) afferenti alla stessa cabina (cabina primaria)
Membri che possono aderire	privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, PMI	tutti i clienti finali, fermo che il controllo è riservato a privati, enti territoriali e autorità locali compresi comuni, Università, PMI, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale
Anno di realizzazione impianti da FER	possono accedere solo i nuovi impianti (entrati in esercizio dal 1° marzo 2020)	possibilità di includere impianti antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021

Tabella 1. L’allargamento del perimetro d’azione delle CER con il recepimento definitivo della Direttiva RED 2

Fermo restando che l’obiettivo principale della comunità energetica rinnovabile deve essere quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali (...) ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari (art.31, lett. a)”, la nuova legislazione esplicita come, lato utenti, la CER possa avere come scopo non soltanto l’autoproduzione e condivisione dell’energia prodotta dai propri impianti FER, ma possa **erogare anche altri servizi**, tra cui:

- efficienza energetica;
- servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- servizi di vendita al dettaglio dell’energia elettrica;
- servizi ancillari di rete e di flessibilità (della domanda e della produzione).

si servizi sopra elencati, ad oggi, implicano un diverso e maggior grado di complessità gestionale-organizzativa. È infatti in corso anche un rinnovamento del ruolo del distributore di energia elettrica con sperimentazioni per una graduale transizione a sistemi di auto-dispacciamento, volti a promuovere un ruolo più attivo dei DSO e ad una valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, come premialità o penalità in base alla capacità di bilanciamento locale della rete.



Figura 4. Conseguenze del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.199

COME SI COSTRUISCE UNA COMUNITÀ ENERGETICA

Per **costruire una comunità di energia rinnovabile, a livello operativo** i passi sono riassumibili come segue:

- **pianificazione** - sviluppo di un'analisi costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità), individuazione dei benefici ambientali, economici e sociali attesi (per i membri e per il territorio in cui opera), definizione dell'assetto giuridico, identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all'interno della CER;
- **programmazione** - individuazione delle risorse economiche e definizione della governance ovvero del complesso di regole che presidieranno la gestione della comunità. In questa fase è opportuno identificare eventuali barriere amministrative e soluzioni per la loro rimozione, nonché l'individuazione della possibile platea di utenti da aggregare come membri della comunità (devono essere afferenti alla stessa cabina primaria⁶);
- **progettazione** - in linea con l'analisi preliminare svolta nella pianificazione, prevede un approfondimento puntuale, su base oraria ove possibile, dei consumi di energia dei membri potenziali e la definizione (capacità e ubicazione) degli impianti da FER da installare sul territorio;
- **realizzazione** - prevede la richiesta di autorizzazione per la posa degli impianti e l'installazione degli stessi ed eventuali loro ausiliari, nonché la creazione del soggetto giuridico definito in fase di pianificazione;
- **gestione** - la CER richiede una gestione amministrativa (per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi), una gestione finanziaria (previa definizione delle regole interne di riparto dei proventi), una gestione tecnica per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica. Quest'ultima deve comprendere il monitoraggio - almeno su base oraria - dei flussi energetici (prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti FER), l'eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l'adeguamento della domanda/offerta di energia della FER, l'installazione di sistemi di accumulo e l'incentivazione (interna) di sistemi di *demand side management*.

⁶ La verifica dell'appartenenza ad una medesima cabina primaria da parte di potenziali utenti membri della CER è al momento un limite nella progettazione (preliminare) di una CER in quanto l'informazione non è nota a priori e di dominio pubblico. Attualmente la modalità di verifica di appartenenza avviene raccogliendo l'anagrafica dei POD e relativa liberatoria del cliente ai fini di ottenere dal distributore di energia elettrica l'informazione.

Di seguito viene inoltre riportata una breve **checklist utile alla costituzione di una CER**:

- verificare tramite il distributore di energia locale **l'appartenenza dei membri alla stessa cabina primaria**;
- aggregarsi approvando uno **statuto e regole di riparto** in cui vengano esplicitati obiettivi ambientali, economici e sociali, regole di gestione e i criteri per la ripartizione tra i membri dei benefici derivanti dagli incentivi;
- avere **disponibilità di impianti FER** (almeno uno);
- Istruire la **pratica sul portale GSE** per richiedere la registrazione della CER.

In particolare, **al GSE occorre fornire**:

- Il mandato da parte di tutti i membri alla CER per l'accesso agli incentivi;
- Statuto della comunità;
- Soggetti che aderiscono alla configurazione (clienti finali e produttori) e relativo identificativo del punto di connessione (POD);
- Dichiarazione sulla non esistenza di incentivi non compatibili;
- Dichiarazione che gli impianti rispettano i requisiti richiesti per la comunità.

LA PROSPETTIVA DEL SINGOLO UTENTE-CITTADINO

Il singolo cittadino, o utente domestico coinvolto, può partecipare ad una CER sia in qualità di **consumatore (consumer)**, che di **consumatore-produttore (prosumer)**. Nel primo caso, il cittadino è titolare di punto di connessione in prelievo (POD) all'interno della cabina primaria in cui opera la CER. Aderisce allo statuto della CER, e in questo modo espone i propri consumi verso la stessa, che rilevano ai fini della quantificazione oraria dell'energia condivisa. In questo modo, il cittadino membro della CER contribuisce alla generazione di proventi e potrà godere di parti di essi. Il piano di riparto dei proventi tra i membri della CER, con distinzione tra consumatori e consumatori-produttori, non è stabilito dalla legislazione e sarà un **accordo di diritto privato tra i membri stessi della CER** stipulato in attuazione di quanto previsto dallo statuto.

LA PROSPETTIVA COMUNITARIA

A livello comunitario, la CER deve sostanzialmente definire il **modello organizzativo-giuridico (governance)**, un **piano economico finanziario**, le **regole di riparto dei proventi**, le **azioni di comunicazione e promozione sul territorio**.

La definizione del modello organizzativo è la fase più delicata, che richiede l'identificazione di attori e ruoli all'interno e all'esterno della CER.



A titolo di esempio, si riporta il caso di una CER promossa da un Comune.

In questo caso, il Comune si propone come soggetto aggregatore, si fa carico delle procedure amministrative, fa promozione sul territorio, e assegna risorse economiche per la pianificazione, programmazione e realizzazione della CER. Verosimilmente, il Comune assumerà il ruolo di consumatore-produttore (prosumer) all'interno della CER con uno o più impianti installati su superfici di edifici o pertinenze di edifici pubblici comunali.

Per l'aggregazione della domanda, il Comune potrà, ad esempio, attrarre verso la CER cittadini, PMI, o enti del terzo settore che avranno il ruolo di consumatori. Non è tuttavia escluso che alcuno dei membri aggregati sia a sua volta consumatore/produttore. Inoltre, potranno esserci anche produttori esterni, i quali mettono a disposizione della CER impianti (o, in alcuni casi, anche solo superfici utili per realizzare impianti).

”

Si possono quindi individuare 4 ruoli per gli attori coinvolti nell'organizzazione e funzionamento di una CER:

- **consumatore (membro della CER);**
- **consumatore-produttore (membro della CER);**
- **produttore esterno (non membro della CER);**
- **entità esterna che mette a disposizione impianti o superfici (spazi) a beneficio della CER (non membro della CER).**

Tutti i soggetti eleggibili ad essere membri di una CER, così come attori esterni (non eleggibili) possono assumere tutti o alcuni dei ruoli sopra elencati.

Si possono poi coinvolgere ulteriori soggetti, tipicamente esterni alla CER, come fornitori di servizi:

- per **l'installazione e la manutenzione degli impianti FER** della CER;
- per **la gestione e il monitoraggio della CER.**

É importante sottolineare che la CER dovrà possedere impianti di produzione di proprietà, o anche solo averne la disponibilità tramite produttori e/o proprietari terzi, così che l'energia prodotta possa essere condivisa tra i suoi membri. Il ruolo di finanziatore, proprietario o produttore può infatti essere in capo ad un soggetto esterno alla CER. Si ricorda infine che la proprietà di un impianto FER non implica il ruolo di produttore. Quest'ultimo corrisponde con il titolare dell'officina elettrica.

PERCHÈ FARE UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: VANTAGGI AMBIENTALI, TECNICI, ECONOMICI E SOCIALI

I VANTAGGI DELLE CER

Dato il forte impulso all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, i vantaggi delle CER sono prima di tutto a **livello ambientale**, in termini di riduzione delle emissioni di CO₂ della produzione di energia elettrica.

Le CER consentono di diffondere sul territorio impianti a fonte rinnovabile di piccola/media taglia, con la specificità di collocare gli impianti in prossimità dei consumatori, con l'effetto di riduzione dei costi di trasporto e della dispersione di energia.

Le CER, pertanto, contribuiscono agli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)⁷ di:

- **riduzione delle emissioni di CO₂** (più precisamente è prevista al 2030 una riduzione delle emissioni di gas serra pari al 40% rispetto ai livelli del 1990);
- **penetrazione delle FER** (la quota di energia da FER nei Consumi Finali Lordi di energia deve raggiungere il 30% al 2030);

e contribuiscono pertanto in maniera significativa alla transizione ecologica ed energetica del Paese.

In termini di benefici **tecnici**, l'autoconsumo generato dalle CER, configura un importante aumento di efficienza per la rete elettrica in quanto consente, in prima battuta, di:

- **ridurre le perdite di trasporto/distribuzione;**
- **mitigare sbilanciamento tra domanda e offerta.**

Una quantificazione precisa di tale beneficio è stata formulata da ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che ha stabilito la restituzione, agli autoconsumatori di energia membri di una CER, dei seguenti oneri corrisposti in bolletta⁸:

⁷ <https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/energia-e-clima-2030>

⁸ Valorizzazione per il 2022 in corso. Le cifre qui riportate derivano dalle regole tecniche del GSE

- **tariffa di trasmissione in BT (7,61 €/MWh per il 2020);**
- **valore massimo della componente variabile per oneri di distribuzione per altre utenze in bassa tensione (BT-AU) (0,61 €/MWh per il 2020).**

La valorizzazione economica delle componenti tariffarie sopra indicate si attesta dunque intorno agli 8-9 €/MWh.




Figura 5. Valorizzazioni economiche dell'energia elettrica autoprodotta in una CER secondo la normativa transitoria - art. 42-bis del D.L. n. 162/2019

A **livello economico**, le CER possono avere un impatto diretto in termini di risparmio in bolletta per i membri e in termini di creazione di valore aggiunto e posti di lavoro principalmente nella filiera dell'installazione e manutenzione degli impianti FER. Nell'ambito della manifattura, infatti, il nostro Paese non è al momento ben posizionato nella fornitura di impianti tecnologici di produzione da FER. Tuttavia, la crescita della domanda derivante dalla diffusione del modello CER potrebbe stimolare lo sviluppo del settore con ulteriori benefici economici e sociali su scala nazionale. Un altro impatto indiretto ma potenzialmente molto rilevante è associato alla possibilità che le modalità di coordinamento tra i soggetti del territorio sperimentate all'interno dalle CER e la collaborazione con altri attori locali rilevanti (PA, imprese, ecc.) inneschino dei processi virtuosi di costruzione condivisa di strategie e azioni per lo sviluppo locale.

A **livello sociale**, è bene innanzi tutto sottolineare che le CER sono a tutti gli effetti innovazioni sociali, ovvero:



“new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (more effectively than alternatives) and create new social relationships or collaborations. In other words, they are innovations that are not only good for society but also enhance society’s capacity to act.”

“nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che allo stesso tempo soddisfano bisogni sociali (più efficacemente delle alternative) e creano nuove relazioni sociali e collaborazioni. In altre parole, sono innovazioni che non solo sono buone per la società ma che rafforzano la capacità della società di agire”

(“Empowering people, driving change” BEPA, 2011)



In quanto innovazione sociale gli impatti attesi sono quindi riferiti:

- **al processo**, che deve orientarsi al coinvolgimento dei diversi attori del sistema energetico e in particolare di quelli esclusi nel modello attuale di produzione energetica ovvero i cittadini che devono evolvere dall'essere passivi consumatori ad essere attori informati del mercato energetico quando non attivi produttori. Risultato di questo processo, oltre al rafforzamento del ruolo dei cittadini, sarà la crescita di una consapevolezza e di una competenza del tema energetico e ambientale che potrà essere trasferita in altri ambiti della sfida per la sostenibilità (filiera del cibo, rifiuti ed economia circolare per fare alcuni esempi)
- **ai risultati o output** che, per semplificare, dovrebbero consistere nel rendere l'energia una specie di bene comune, accessibile per tutti e con particolare attenzione ai cittadini più vulnerabili e ai gruppi più marginali, socialmente e/o geograficamente. Le CER, infatti, per i già richiamati effetti di riduzione del conto energetico e di redistribuzione dei benefici economici derivanti dagli incentivi, possono essere potenti strumenti di mitigazione della povertà energetica. A tal fine, nella composizione dell'aggregato dei membri in fase di progettazione della CER particolare attenzione dovrà essere posta dai promotori nell'inclusione di soggetti incapaci di soddisfare i propri bisogni energetici primari.

Tra gli impatti sociali sul territorio va poi anche menzionata la possibilità dell'utilizzo dei proventi derivanti dal sistema di incentivazione nella promozione di servizi ad alto valore sociale sul territorio, possibilmente da individuare in sede di definizione dello statuto e della governance.

Infine, ma non ultimo per importanza, con riferimento in particolare al coinvolgimento dei comuni come membri della CER, merita sottolineare come questa partecipazione configura una relazione paritaria tra cittadini e pubbliche amministrazioni che può rappresentare un'occasione importante per il rafforzamento del rapporto di fiducia tra amministratori e amministrati.

Questo potenziale di innovazione sociale delle CER, fa sì che le CER stesse siano un importante strumento di supporto alla cosiddetta Just Transition (o Transizione Giusta), quella dimensione della transizione che sottolinea l'importanza che l'iter di graduale sostituzione delle energie fossili con energie rinnovabili (ben oltre il carattere di mera innovazione tecnica ed economica) sia un processo di radicale trasformazione del modello attuale di produzione e consumo di energia che innanzitutto riconosca, ponga al centro e soddisfi i bisogni energetici di tutti i cittadini.

ESEMPI DI CER

Attualmente tutte le CER su scala nazionale sono state realizzate secondo le norme definite nell'ambito dell'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019 che, come si è visto nel capitolo 1, recepisce in via transitoria la Direttiva RED II.

Secondo un recente rapporto di Legambiente⁹ (aggiornato a maggio 2021) risultano due comunità energetiche realizzate, a Napoli e a Magliano Alpi (CN), sedici comunità energetiche in fase di progetto e sette in fase di studio di fattibilità, ovvero ancora nelle primissime fasi preliminari che vedono coinvolti Comuni, imprese e cittadini. In media gli impianti sono per lo più di potenza compresa tra i 20 e i 60 kW; considerando che solo con l'emanazione delle disposizioni attuative della nuova normativa (attesa per giugno 2022) saranno possibili progetti relativi a potenze fino a 1MW e senza il vincolo della cabina secondaria, ci si aspetta un notevole incremento dei valori di potenza, prima vincolati dai limiti legislativi.



*Il primo esempio su scala nazionale è piemontese, ed è proprio la **CER del Comune di Magliano Alpi** in provincia di Cuneo (<https://cermaglianoalpi.it>), censita dal rapporto di Legambiente sopra menzionato. La CER è stata promossa dal Comune e ha previsto l'installazione di un tetto fotovoltaico (FV) di 20 kW sull'edificio del Municipio (Figura 6), coinvolgendo come utenti aggregati il Comune stesso e alcuni utenti privati. La CER dispone di una piattaforma informatica per la rilevazione puntuale (sub-oraria) dei prelievi degli utenti aggregati, della produzione fotovoltaica e il monitoraggio dell'energia condivisa. L'impianto a livello energetico garantisce l'autosufficienza dell'edificio municipale, della biblioteca, della palestra e delle scuole comunali e con la restante energia prodotta si riesce a soddisfare il 40% circa dei consumi elettrici degli altri membri della comunità energetica.*




Figura 6. Impianto fotovoltaico della CER di Magliano Alpi.

⁹ <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/07/Comunita-Rinnovabili-2021.pdf>

“

La **Comunità Energetica Rinnovabile e solidale di Napoli Est** è il secondo caso costituito in Italia. È nota anche come la prima comunità energetica solidale. È stata finanziata dalla Fondazione Con il Sud e promossa da Legambiente Campania e Fondazione Famiglia di Maria. Il progetto prevede come consumatori 40 famiglie del quartiere periferico di San Giovanni a Teduccio, e ha lo scopo di portare un'azione concreta verso la lotta alla povertà energetica. I primi pannelli sono stati installati a febbraio 2021, ma il progetto è stato attivato definitivamente solo il 17 dicembre. L'impianto prevede 166 pannelli solari, installati sul tetto della Fondazione, per una potenza complessiva di 53 kW.



”

“

I comuni di Tirano e Sernio, nella provincia di Sondrio, stanno dando vita alla prima **comunità energetica alpina**. Il progetto prevede di utilizzare le fonti rinnovabili già presenti nei territori, ottimizzandone la produzione e i consumi. Tirano risulta infatti un comune già autosufficiente in alcune ore della giornata grazie agli impianti a biomassa legnosa e all'idroelettrico, l'idea è che questa energia venga condivisa con il comune di Sernio. La rete ad oggi è connessa a 3 caldaie a biomassa (due da 6MW e una da 8MW) per una produzione totale di 20MW. Esistono inoltre altri 192 prosumer che potranno cedere ulteriore energia in rete o autoconsumarla.

”

“

La **Comunità energetica di Ussaramanna** in Sardegna è un altro caso saliente. Ussaramanna è un piccolo comune di 512 abitanti che ha avviato il progetto per una CER, riscontrando molto interesse da parte di cittadini e imprese locali. Come prima iniziativa è stato avviato il progetto per una CER con 90 famiglie ed è stato installato un impianto fotovoltaico di 60kW.



”

Figura 8. Il comune di Ussaramanna in Sardegna (fonte immagine: <https://www.comunirinnovabili.it/>)

“

Presso il Comune di San Daniele del Friuli, è di recente nata la prima CER facente parte del **progetto RECOCER** ‘Regia Coordinata dei processi di costituzione di Comunità energetiche rinnovabili sul territorio’ (<https://recocer.eu/>). Il progetto è coordinato dalla Comunità Collinare del Friuli (CCF).

Attraverso lo strumento della «Concertazione», la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha stanziato e assegnato 5,4 milioni di euro da spendere entro il 2023 alla sola Comunità Collinare facendo di RECOCER il più grande progetto dedicato alle CER in Italia ad oggi. La CCF include 15 Comuni (circa 50.000 abitanti) e con RECOCER è utile per contribuire a comprendere meglio gli scenari di attuazione delle regole attuative del recepimento definitivo della Direttiva RED-II.

”



Il progetto GECO (<https://www.gecocommunity.it>) attualmente è quello più ambizioso sia come scala che come tipologia di utenza e potrà beneficiare del cambio di passo previsto con il nuovo decreto legislativo che consente tagli maggiori da installare e rimuove il vincolo dell'appartenenza alla stessa cabina secondaria. È in fase di studio e realizzazione nel quartiere Pilastro-Roveri a Bologna e andrebbe a coinvolgere una zona residenziale di 7.500 abitanti, di cui 1.400 abitazioni sociali e una vasta zona commerciale (200.000 mq del Centro Agroalimentare di Bologna – CAAB). Il progetto è partito nel settembre 2019 ed è prevista la sua conclusione entro il mese di agosto 2022. La comunità energetica è stata realizzata grazie al coordinamento di AESS Modena (l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile), e vede tra gli altri partner l'Agenzia di Sviluppo Pilastro-Distretto Nord Est, Università di Bologna ed Enea. L'iniziativa è finanziata da fondi EIC Climate-KIC.



Parte II



QUALE FORMA GIURIDICA ATTIVARE

LE NORME DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento (Direttiva UE 2018/2001, art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, artt. 31-32 d.lgs. 199/2021) non impongono una determinata forma giuridica, limitandosi a richiedere che si tratti di un “soggetto giuridico”, ma prescrivono obiettivi e caratteristiche che circoscrivono il campo.

Art. 2 n. 16) della Direttiva UE 2018/2001.

La CER è un “soggetto giuridico”:

- a) basato sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che gli appartengono e sono da lui sviluppati;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, compresi i Comuni;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, che ha dettato la disciplina transitoria nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001.

La CER deve avere i seguenti requisiti:

- gli azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali,
- la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d) (reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- i clienti finali associati:
 - a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
 - b) possono recedere in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE.

Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'art. 42-bis.

Ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, la comunità di energia rinnovabile deve essere un soggetto giuridico, quale a titolo di esempio associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro, costituito nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1.1 lett. c) dell'Allegato A.

Per quest'ultima norma, la CER è un soggetto giuridico che:

- a) si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
- c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

I membri o soci della comunità devono inoltre aver dato mandato alla comunità per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

D.lgs.199/2021, entrato in vigore il 15.12.2021, di recepimento della Direttiva 2018/2001 e che ha introdotto, tra il resto, rilevanti novità ampliando il perimetro d'aggregazione, rimuovendo il limite di 200 kW di potenza per gli impianti installati.

Restano sostanzialmente invariate le caratteristiche del soggetto giuridico, salva l'estensione delle tipologie dei potenziali membri.

L'art. 31 in particolare dispone che i clienti finali possono organizzarsi in CER, purché:

- a) l'obiettivo principale sia fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, inclusi comuni, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco ISTAT (es. Regione, Provincia, Città metropolitana, Comunità montane, Unioni di comuni, Università) situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) in caso di imprese, la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) la partecipazione alle CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Per l'art. 32. i clienti finali organizzati in CER:

- a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

- b) possono recedere in ogni momento, fermi restando eventuali corrispettivi concordati per il caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, che individua univocamente un responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.

Di nuovo è demandata all'ARERA di adottare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, i provvedimenti attuativi. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'art. 42-bis.

Si aggiunge che il GSE ha elaborato le *Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa*, indicando i requisiti per l'accesso, le modalità di schema di attivazione, il procedimento di valutazione della richiesta, l'attivazione del contratto, i criteri di calcolo, le modalità di erogazione, le variazioni.

La prima versione, pubblicata il 22 dicembre 2020, è stata aggiornata in linea con il quadro normativo e regolatorio e con gli esiti di consultazione condotta dall'Ente. Il nuovo testo, pubblicato il 4 aprile 2022 (e validato dall'Arera con Determina 4 aprile 2022 n. 3/2022), in attesa delle norme attuative del d.lgs. 199/2021, assume ancora a riferimento il regime di cui all'art. 42-bis dl 162/2019, ma quanto ai requisiti richiesti per le configurazioni di CER e per i suoi membri, ai contenuti essenziali del contratto regolante i loro rapporti, ai contenuti essenziali dell'atto costitutivo o statuto, considera già la nuova disciplina.

POSSIBILI FORME GIURIDICHE

Le norme di riferimento non impongono dunque una determinata forma giuridica, ma sono tutte coerenti nel prescrivere obiettivi e caratteristiche essenziali che indirizzano alla scelta e circoscrivono il campo.

La CER:

- deve essere un **soggetto giuridico**, naturalmente di tipo collettivo trattandosi di comunità: dovrà trattarsi quindi di ente partecipato, con o senza personalità giuridica ma con soggettività giuridica ossia con la capacità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive in modo autonomo rispetto a quello dei membri o componenti, dotato di un'organizzazione e di propri organi;
- **non deve avere lo scopo di lucro quale scopo principale** (da intendersi prudenzialmente sia in senso soggettivo – come profitto dei soci – sia in senso oggettivo quale ricerca di utili; con la precisazione che non è invece scopo di lucro quello di dare un beneficio ai singoli partecipanti sotto forma di un risparmio di spesa, proporzionale alla propria capacità di consumo e non sotto forma di remunerazione dell'investimento in partecipazione). Il che porta ad escludere gli enti che sono necessariamente a prevalente scopo di lucro (società di persone e di capitali, salvo imprese sociali ex d.lgs. 112/2017), e ad individuare quali possibili forme giuridiche solo quelle che hanno o possono avere uno scopo principale diverso dal lucro.

Gli statuti devono inoltre rispettare i seguenti requisiti e contenuti:

- obiettivo principale consistente nella **fornitura di benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità;
- oggetto sociale corrispondente a quanto prescritto dalle norme;
- **diritto di ingresso per tutti coloro che possiedono i requisiti** indicati dalle norme (ferma la riserva del controllo a persone fisiche, enti territoriali o autorità locali comprese le amministrazioni comunali,

piccole e medie imprese a condizione che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale o industriale principale, enti di ricerca e formazione, religiosi, del terzo settore, di protezione ambientale) e sono localizzati nel perimetro rilevante;

- **mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso in ogni momento** fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati
- **condizioni economiche di ingresso e partecipazione** (es. quote associative) non eccessivamente gravose

Sul **trattamento fiscale delle CER (IVA e IRES)** di tariffa premio incentivante, ristoro componenti tariffarie e corrispettivo vendita energia, si rinvia alla Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022 n. 37 "Comunità energetiche – Autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili – Trattamento fiscale – Chiarimenti".

In via esemplificativa si descrivono di seguito sinteticamente alcune possibili forme giuridiche.

Associazioni riconosciute e non riconosciute

Consorzi e società consortili

Cooperative

Fondazioni di partecipazione

Tabella 2. Possibili forme giuridiche per la costituzione di una CER

Associazioni Riconosciute E Non Riconosciute

Tipico modulo organizzativo conforme e compatibile con tutti i limiti descritti è quello delle **associazioni** (Libro primo, Titolo II del codice civile).

Le associazioni sono organizzazioni collettive che hanno uno scopo diverso dal lucro.

In via ancillare all'attività istituzionale possono svolgere attività economiche, ma è preclusa la ripartizione degli utili eventualmente conseguiti.

Possono essere **dotate di personalità giuridica (riconosciute) oppure no (non riconosciute)**.

Alla personalità giuridica consegue l'autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio degli associati è separato da quello dell'ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto quest'ultimo.

L'autonomia patrimoniale delle associazioni prive di personalità giuridica è invece imperfetta; le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

Per la costituzione delle associazioni non riconosciute non sono previsti vincoli di forma e non è richiesto l'atto pubblico.

Le associazioni riconosciute sono costituite con atto pubblico e l'atto costitutivo e lo statuto devono indicare denominazione, scopo, patrimonio adeguato al suo raggiungimento, sede, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, diritti ed obblighi degli associati, condizioni di ammissione.

La personalità giuridica è acquisita con il riconoscimento, cui segue l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture quanto alle associazioni operanti in ambito nazionale, presso la Regione quanto a quelle che operano nelle materie attribuite alla competenza regionale e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione. Il procedimento prevede la presentazione di:

- domanda in bollo da € 16 con allegate due copie, di cui una autentica, di atto costitutivo e statuto,
- relazione illustrativa sull'attività svolta o che si intende svolgere,
- relazione sulla situazione economico-finanziaria, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza di un patrimonio mobiliare;
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi ed indicazione del numero dei soci.

L'Amministrazione accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.

Istruzioni puntuali sulla presentazione della domanda di riconoscimento volta all'iscrizione nel Registro tenuto da Regioni e Prefetture sono pubblicate nei siti istituzionali degli Enti.

La CER potrebbe, con il concorrere di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, anche assumere la forma di associazione qualificata come ETS (Ente del Terzo Settore) ai sensi del d.lgs. 117/2017 – Titolo IV (cui si rinvia per la disciplina di dettaglio).

Al di là del riconoscimento o meno, l'associazione potrebbe essere tenuta all'iscrizione nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.) Si iscrivono infatti nel R.E.A. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti non societari che, pur esercitando un'attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'impresa.

Con riferimento alla CER costituita in forma di associazione si potrebbe considerare una particolare modalità aggregativa consentendo la partecipazione per il tramite di enti/associazioni già esistenti. In sostanza si può ipotizzare di favorire la costituzione di CER tramite la partecipazione di enti/associazioni di secondo livello che svolgono il ruolo di poli di aggregazione per i propri associati che siano clienti finali titolari del POD. Inoltre, tali enti/associazioni di secondo livello potrebbero svolgere un ruolo di informazione e verifica dell'operato della CER nell'interesse dei propri associati.

Tuttavia, questa modalità aggregativa incontra un ostacolo nella regola che prevede che, ai fini dell'accesso all'incentivazione, il cliente finale deve partecipare alla CER e deve essere titolare di un POD: da tale regola può infatti desumersi che è consentita solo una partecipazione diretta del cliente finale e la partecipazione indiretta, per il tramite di un ente/associazione di secondo livello cui sia a sua volta associato, potrebbe porre a rischio i benefici dell'incentivazione.

Per superare questa difficoltà i titolari di POD membri dell'ente/associazione di secondo livello potrebbero peraltro conferire ad esso, allo scopo, apposito mandato collettivo con rappresentanza e con facoltà di recesso di partecipare alla CER. In tal caso da un lato l'ente/associazione parteciperebbe alla CER non per sé ma per i mandanti, i quali dunque manterrebbero la natura di membri diretti della CER, dall'altro lato l'ente/associazione potrebbe comunque svolgere la funzione di polo di aggregazione e di informazione.

Non paiono esserci ostacoli a questa ipotesi ove sia riconosciuto il diritto di ciascun cliente finale non solo di recedere dalla CER ma anche di recedere dal mandato collettivo, potendo liberamente scegliere di gestire i rapporti con il CER senza l'assistenza dell'ente/associazione di secondo livello.

Consorti e società consortili

Lo scopo di profitto non è di per sé prevalente anche nei **consorzi** e nelle **società consortili** (artt. 2602 – 2615-ter del codice civile), anche se tali enti possono perseguire uno scopo lucrativo (e quindi nello statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile e non quella lucrativa).

Con il contratto di **consorzio** due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa. Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi.

I consorzi possono assumere la veste di società consortili.

Considerato che, ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, i membri della CER devono dare mandato alla comunità per la richiesta di accesso agli incentivi, interessano i consorzi con attività esterna e le **società consortili**.

Il perseguimento dello scopo mutualistico non esaurisce necessariamente gli obiettivi del consorzio/società consortile, essendo ammissibile che, in via strumentale e accessoria, possa essere eventualmente realizzato e anche distribuito l'utile prodotto dal rapporto con il mercato: caratteristica compatibile con la CER, per la quale è richiesto che lo scopo di profitto non sia "principale".

Per i consorzi gli artt. 2602 e seguenti del codice civile dettano una apposita disciplina.

Per le società consortili l'art. 2615-ter si limita a prevedere che lo scopo consortile può essere perseguito in forma societaria (esclusa la società semplice), ferma la possibilità, in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato, di inserire negli statuti tutte le clausole tipiche dei consorzi (diritti di recesso, esclusione, esclusione o limitazione della distribuzione di utili ecc.) che sarebbero incompatibili con la struttura normativa delle società commerciali.

Tenuto conto però:

- che la CER deve essere aperta a tutti i soggetti, comprese le Amministrazioni pubbliche, presenti nel perimetro
- che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, i soli tipi configurabili sono quelli della società consortile a responsabilità limitata o per azioni. Quindi, in caso di società consortile costituita con la presenza di amministrazioni pubbliche, dovranno anche essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabili dal d.lgs. 175/2016 per le società in partecipazione o in controllo pubblico.

A stretto rigore di legge, a consorzi e società consortili potrebbero partecipare solo imprenditori. Infatti, il consorzio (e la società consortile che è appunto un consorzio costituito in forma societaria) per la precisione è, ai sensi dell'art. 2602 cod. civ., il contratto con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. È quindi discussa la possibilità di non imprenditori di partecipare a consorzi e società consortili. Tuttavia, da tempo si ammettono, in particolare ma non esclusivamente, anche società consortili "miste", ossi con la partecipazione anche di soci "non" imprenditori ma la cui presenza sia ritenuta strumentale alla realizzazione delle finalità consortili (come ben si potrebbe ritenere nel caso delle comunità energetiche).

La costituzione di un consorzio con attività esterna richiede l'atto pubblico e l'iscrizione al registro delle imprese.

La società consortile, per la costituzione, segue le forme del tipo (srl, spa) prescelto.

Cooperative

Le **cooperative** sono società a capitale variabile (quindi il capitale può aumentare o diminuire a seconda dell'ingresso o uscita dei soci), costituite per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire ai soci (scopo mutualistico) i beni o servizi voluti e sono iscritte all'albo delle cooperative. I soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche e la distribuzione di utili può anche qui avvenire in misura limitata e secondaria.

Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della srl.

Anche le amministrazioni pubbliche possono parteciparvi. Per il citato art. 3 d.lgs. 175/2016, infatti, *“le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, **anche in forma cooperativa**”*. In questo caso vale la stessa regola dei consorzi: nel caso di società cooperativa costituita con la presenza di amministrazioni pubbliche, dovranno essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabiliti dal d.lgs. 175/2016 per le società partecipate e controllate.

La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese.

Fondazioni di partecipazione

Non è da escludere il ricorso alla **fondazione di partecipazione**, modello atipico di fondazione che coniuga l'elemento personale, tipico delle associazioni, e l'elemento patrimoniale, caratteristico delle fondazioni. Lo strumento pare comunque di difficile applicazione, stante la prevalenza della struttura di fondazione e l'assenza di chiara disciplina salvo quella rinvenibile nel Codice del terzo settore (Titolo IV).

Per la costituzione è richiesto l'atto pubblico.

Per le fondazioni del Terzo Settore è richiesto un patrimonio minimo di € 30.000.

QUALI ATTI GIURIDICI E AMMINISTRATIVI SONO NECESSARI

L'assunzione dell'iniziativa volta alla costituzione di CER da parte di un ente locale o comunque la sua partecipazione ad essa presuppongono in via indicativa i seguenti atti:

- eventuale **delibera consiliare di indirizzo politico di adesione agli obiettivi ambientali e sociali sottesi alle CER** e mandato agli organi competenti e uffici di porre in essere le azioni utili a promuoverne la costituzione, nonché, in via facoltativa, di adesione al Manifesto “Le Comunità energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia”, redatto dal Politecnico di Torino – Energy Center, con autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione;
- eventuali **delibere di Giunta o determine dirigenziali** volte ad **attuare gli indirizzi consiliari** e ad **assumere le iniziative preordinate alla costituzione di CER**;
- **delibera consiliare** (art. 42 d.lgs. 267/2000; art. 5 e seguenti d.lgs. 175/2016), di **approvazione del progetto di fattibilità**, dello **schema di atto costitutivo** e dello **statuto della CER**, nonché dello **schema di accordo regolante i rapporti fra gli aderenti**, e autorizzazione del Sindaco alla sottoscrizione dei relativi atti.

Schemi di atto costitutivo, statuto e accordo che dovranno anch’essi essere predisposti. E ciò anche, naturalmente, nel caso in cui nel processo non sia coinvolta una amministrazione locale.

In caso di CER di grandi dimensioni che interessi il territorio di più Comuni potrebbero rendersi necessari previ protocolli di intesa o accordi di cooperazione tra gli enti, ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990, tesi a concordare e coordinare le modalità di azione.

In allegato gli schemi di:

All.1	Prima delibera consiliare - costituzione della CER e adesione al Manifesto “Le comunità energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” <i>(facoltativo)</i>
All.2	Seconda delibera consiliare - approvazione progetto e schemi di atto costitutivo, statuto e accordo, con autorizzazione alla sottoscrizione
All.3	Atto costitutivo di associazione non riconosciuta <i>(in via meramente esemplificativa)</i>
All.4	Statuto di associazione non riconosciuta <i>(in via meramente esemplificativa)</i> ¹⁰

¹⁰ In sede di redazione del progetto di fattibilità sarà possibile predisporre gli schemi di atto costitutivo e statuto per tipologie diverse dall’associazione non riconosciuta e potranno essere integrati e dettagliati gli schemi qui allegati.

7

QUALI PRECONDIZIONI TECNICHE SONO NECESSARIE

A livello tecnico la realizzazione di una CER **richiede l'installazione o la disponibilità di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**. Tali impianti, come detto, devono essere nelle disponibilità della CER, non necessariamente a titolo di proprietà ma anche ad altri titoli (es. usufrutto, comodato). La proprietà degli impianti può quindi essere:

- della CER;
- di terzi (membri o no della CER), i cui rapporti con la CER saranno regolati con apposito contratto.

Il limite attuale di 200 kW per singolo impianto è stato innalzato a **1 MW**. Tale vincolo, inoltre, si riferisce alla **quota incentivata per singolo impianto**. Per impianti realizzati con taglia superiore al MW, eventualmente soltanto la produzione del primo MW rileverà ai fini della quantificazione dell'energia condivisa e comunque dovranno essere previste diverse sezioni di impianto. Inoltre, potranno beneficiare dell'incentivazione **impianti già installati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021 (15.12.2021) nella misura del 30% della potenza complessiva installata** dalla comunità. Il restante 70% dovrà essere prodotto da impianti 'nuovi', ossia installati e connessi in data successiva. L'incentivo per l'energia condivisa è collegato all'impianto di produzione. Ciò implica che l'impianto può pertanto esistere sia prima della costituzione della CER e di rilevare per essa, sia, in linea di principio, essere allocato da una CER ad un'altra laddove sussistessero le condizioni per farlo.

Dal punto di vista energetico, il dimensionamento ottimale di una CER dovrebbe puntare alla **massimizzazione della quantità di energia condivisa**. Pertanto, in fase di studio di fattibilità della CER, occorre già individuare la capacità tecnica disponibile di impianti di produzione, relativa producibilità dei medesimi su base oraria, e la domanda aggregata di energia, sempre su base oraria, degli utenti aggregabili. Tale studio richiede tipicamente il supporto di professionisti del settore che possano valutare, o stimare, in modo dettagliato domanda/offerta della CER rispetto a possibili scenari di aggregazione degli utenti.



Per la localizzazione di impianti FER di produzione di energia elettrica, occorre prestare attenzione all'esigenza di minimizzare il consumo di suolo, privilegiando aree impermeabilizzate o qualsivoglia tipo di copertura.

Nelle more dell'attuazione dell'art. 20 del decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199, che prevede l'individuazione in capo alle Regioni e Province Autonome di

aree idonee, tra cui superfici industriali dismesse o altre aree abbandonate o marginali compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, dev'essere osservata la disciplina regionale vigente in materia di aree inidonee, definita ai sensi del DM 10 settembre 2010.



SISTEMI DI ACCUMULO

I sistemi di accumulo dell'energia, nell'ambito di una CER, possono favorire l'autoconsumo condiviso tra i membri.

Il GSE fornisce informazioni sulle configurazioni ammissibili per l'integrazione di sistemi di accumulo (ad es. batterie elettrochimiche) nell'ambito di CER¹¹.

Da un punto di vista tecnico, gli impianti di accumulo devono sostanzialmente essere asserviti ad un impianto di produzione FER affinché l'energia immessa in modo differito in rete (grazie al sistema di accumulo) possa rilevare come energia condivisa. Chiaramente, un sistema di accumulo potrà innanzitutto essere utilizzato per aumentare la quota di autoconsumo fisico, sul posto, dell'utenza presso cui è connesso, dove questa è disponibile.

Da un punto di vista della redditività dell'intervento in ambito CER, la batteria deve rientrare del suo investimento grazie alla quota aggiuntiva di energia condivisa che permette di conseguire. Ad oggi, i costi di investimento delle batterie risultano ancora non pienamente competitivi per dare una buona redditività. Tuttavia, in caso di incentivi in conto capitale sul sistema di accumulo, e ulteriori ribassi sul costo della tecnologia, le configurazioni di impianto FER con sistema di accumulo integrato potrebbero risultare vantaggiose.

DIMENSIONE E PRESTAZIONE DI UNA CER

La dimensione di una CER si può misurare in funzione di:

- domanda di energia aggregata, pari alla somma dei prelievi di energia (ad es. in 1 anno) di tutti gli utenti finali aggregati;
- numerosità e potenza installata di impianti FER;
- numerosità di utenti finali aggregati.

In Figura 10, a titolo di esempio, si mostrano il **profilo aggregato di carico degli utenti** di una CER (ossia il prelievo di energia elettrica dalla rete da parte degli utenti membri) e la produzione fotovoltaica dagli impianti nella disponibilità della CER. Quando le due curve di produzione e domanda si sovrappongono, si condivide l'energia all'interno della CER.

Infine, è utile ricordare che la CER rappresenta un contesto dinamico cui sono associati una lista di POD di prelievo (consumatori) e/o immissione (produttori). Sono i flussi energetici orari relativi a questi POD che determinano l'energia condivisa all'interno della comunità di energia. Tale lista potrà variare nel tempo, a seguito di nuove adesioni o recessioni, e di conseguenza i profili orari di prelievo e produzione della CER potranno pure variare, così come la quantità di energia condivisa realizzata.

¹¹ Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale ai sensi della deliberazione 574/2014/r/eel e s.m.i.

Gli **indicatori di prestazione** da monitorare invece per una CER sono:

- la quota percentuale di energia condivisa, rispetto all'energia totale prodotta dai suoi impianti FER (si ricava così un parametro % di energia autoconsumata in modo condiviso e sincrono);
- la quota di energia complessivamente immessa in rete e quindi autoprodotta rispetto alla totale prelevata;
- la quota di energia complessivamente prelevata dalla rete.




Figura 10. Esempi di profili di carico (consumi degli utenti) e produzione fotovoltaica di una CER (si riportano i profili di tre giorni tipo)

TARIFFE, INCENTIVAZIONE E MECCANISMI DI MERCATO

L'**energia condivisa** nell'ambito di una CER godrà di un **incentivo esplicito**, ossia un corrispettivo economico espresso in €/MWh. Pertanto, la quota di energia condivisa in un anno dalla CER sarà rilevata e valorizzata a tale corrispettivo. All'incentivo esplicito vanno sommati gli oneri scontati legati all'autoconsumo di cui sopra. Con le **norme transitorie**, **l'incentivo esplicito è imposto a 110 €/MWh, cui si sommano circa 8-9 €/MWh di oneri restituiti, per una valorizzazione complessiva di circa 120 €/MWh.**

Tutta l'energia immessa in rete dagli impianti di produzione della CER può essere venduta sul mercato, ovvero si può optare per il ritiro dedicato¹². Nel 2019 la valorizzazione media da ritiro dedicato ammontava a circa 50 €/MWh. Tale valorizzazione è definita dall'ARERA ed è pari al prezzo zonale orario che si forma sul Mercato del Giorno Prima (MGP). Si tratta quindi di un prezzo di mercato, caratterizzato da volatilità. Nel 2021, causa incremento dei costi della materia prima gas, si è registrato un prezzo medio di 125 €/MWh. Nel 2022 (in corso al momento della scrittura di questo documento), i prezzi di mercato sono ancora superiori al 2021.

È importante sottolineare come l'incentivazione prevista per le CER (così come quella per gli autoconsumatori collettivi) andrà a **sostituire il meccanismo di scambio sul posto**¹³, che sarà definitivamente abrogato a fine 2024. La logica è proprio quella di favorire l'autoconsumo istantaneo in luogo di quello differito nel tempo utilizzando la rete come sistema di accumulo.

Infine, un membro di una CER che sia consumatore-produttore, prima ancora di condividere l'energia autoprodotta verso la CER, autoconsumerà una quota o tutta l'energia prodotta dal proprio impianto in configurazione di Sistema Efficiente di Utenza (SEU). Questa quota di autoconsumo sul posto è un'ulteriore valorizzazione (indiretta) derivante dall'impianto FER, connessa al conseguito risparmio in bolletta per la quota di energia non prelevata dalla rete.

¹² Il Ritiro Dedicato è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la valorizzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete. Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete ed è alternativa al libero mercato. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete (<https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/ritiro-dedicato>)

¹³ <https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto>

COME STRUTTURARE L'INVESTIMENTO

La struttura finanziaria dell'investimento dipende chiaramente dal tipo di investitore coinvolto.

Sicuramente **il primo livello da analizzare** in un piano finanziario di un progetto di comunità di energia rinnovabile è legato al rapporto tra gli **attori coinvolti** (interni o esterni alla CER), e i **flussi di cassa** per ciascuno di essi. È inoltre opportuno individuare in questa fase **le possibili forme di finanziamento e ingaggio dei membri**, che variano a seconda dei soggetti coinvolti. Nel caso, ad esempio, di Pubbliche Amministrazioni, project financing (tramite la forma del Partenariato Pubblico Privato - PPP) o schemi di concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici possono essere opzioni perseguibili.

Facendo riferimento alle **valorizzazioni economiche** descritte in precedenza, queste vengono corrisposte a soggetti diversi in base al ruolo assunto nell'ambito della CER.

L'**incentivo esplicito** (110 €/MWh, per 20 anni sull'energia condivisa) e le restituzioni sugli oneri trasmissione/distribuzione (circa 8-9 €/MWh con tariffe del 2020) sono erogati a favore della CER.

Il **corrispettivo da vendita dell'energia immessa** in rete è invece erogato a favore del produttore (di energia rinnovabile).

Del **risparmio in bolletta** da autoconsumo fisico (sul posto) è beneficiario l'intestatario del POD di prelievo/immissione; è questo il caso del consumatore-produttore membro della CER.

Il secondo livello da analizzare è quello su come ripartire i proventi ottenuti dalla CER tra i membri. Come anticipato in precedenza, non ci sono regole predefinite. Pertanto, la CER dovrà stilare e approvare al suo interno un regolamento per definire il piano di riparto. La CER dovrà inoltre individuare fornitori di servizi per l'eventuale gestione di impianti di produzione di sua proprietà, e fornitori di servizi per la gestione della CER stessa.



Si segnala che l'ENEA e il GSE hanno messo a disposizione due strumenti per la valutazione economica delle Comunità di Energia Rinnovabile disponibili ai seguenti link:



<https://www.autoconsumo.gse.it/simulatore/input-base>
<https://recon.smartenergycommunity.enea.it/>

FLUSSI DI CASSA E ANALISI FINANZIARIA PRELIMINARE

L'installazione di un impianto FER nella disponibilità della CER consente di ottenere proventi per:

- l'intera quantità di energia immessa in rete;
- la quota di energia condivisa (incentivo esplicito + oneri restituiti).

L'eventuale **autoconsumo fisico**, ossia l'assorbimento di energia elettrica autoprodotta prima del contatore bidirezionale di immissione/prelievo, pure costituisce di fatto un flusso positivo attraverso il mancato prelievo di energia elettrica dalla rete.

Scenario 1 – Impianto fotovoltaico di piccola taglia (10 kW)

A mero titolo esemplificativo, e senza la pretesa di riportare un'analisi finanziaria esaustiva, si riporta il caso di un **impianto fotovoltaico di piccola taglia** inserito in una configurazione di **CER che risulta proprietario dell'impianto e produttore**. In Tabella 4 si riportano le caratteristiche tecniche dell'impianto. Ipotizzando:

- una percentuale di energia condivisa pari all'85% dell'energia prodotta dall'impianto (che sta a significare che questa percentuale dell'energia autoprodotta viene autoconsumata, sulla base di rilevazioni orarie, dai membri della CER);
- una località con 1.200 ore annue equivalenti di producibilità;
- un costo del denaro con un tasso pari a 3%.

Il Valore Attuale Netto (VAN) risulta circa pari a zero a fine vita, corrispondente ad un *levelized-cost-of-electricity* di circa 150 €/MWh (sono stati trascurati eventuali prelievi fiscali, e il costo di gestione amministrativa e operativa della CER).

Taglia impianto	10 kWp
Costo unitario di installazione 'chiavi in mano'	2.000 €/kWp
Costo di installazione	20.000 €
Costo unitario di gestione impianto (stima)	25 €/kWp
Oneri assicurativi	1,00% %/anno
Costi di gestione impianto (manutenzione ordinaria e conduzione)	250 €/anno
Assicurazione impianto (stima, 1% del CAPEX)	200 €/anno
Degrado annuo	0,25% %/anno

Tabella 4. Caratteristiche tecniche dell'impianto fotovoltaico da installare

Nel caso appena analizzato, la valorizzazione media complessiva dell'energia elettrica prodotta dall'impianto eguaglia pertanto il costo attualizzato di produzione. Questa situazione genera una sostanziale parità tra costi e ricavi che non consente di produrre utili economici, ma soltanto di rientrare dell'investimento al termine dei 20 anni, ossia il periodo di incentivazione. Inoltre, è da notare che l'incentivo è goduto in quanto l'energia viene condivisa con altri consumatori cui pure spetterebbe una quota dei proventi. Questo rappresenta chiaramente un caso limite di scarsa redditività economica. Lo stimolo per realizzazione progetti di questa dimensione (impianto FV di piccola taglia) risulta pertanto limitato.

Scenario 2 – Impianto fotovoltaico di taglia media (100 kW)

Uno scenario più redditivo si configura nel caso di **proprietà e investimento da parte di cittadini verso la realizzazione di un impianto di taglia media**. Per questi, ad oggi vale la detrazione fiscale al 50% sul costo di investimento del fotovoltaico. In questo scenario, è ragionevole aspettarsi un ritorno dell'investimento uguale o inferiore ai 10 anni. Il risparmio medio annuo equivalente su un'utenza elettrica media residenziale potrebbe aggirarsi intorno al 5% (con riferimento a tariffe del 2019-2020).

Con una taglia di impianto pari a 100 kW e ipotizzando un costo unitario che scende, in ragione della maggior taglia, intorno a 1500 €/kW, si può supporre un ritorno dell'investimento intorno ai 7-8 anni con un risparmio in bolletta annuo equivalente di circa 6-7%.




Figura 11. Esempio di analisi dei flussi di cassa per un impianto FV inserito nel contesto di una CER fatta di privati che beneficiano delle detrazioni fiscali al 50% sull'investimento dell'impianto

Scenario 3 – Produttore esterno alla CER per impianti di taglia media (100-200 kW)

Un ulteriore scenario considerato, sempre a mero titolo esemplificativo, è quello in cui un **soggetto terzo assume il ruolo di produttore esterno alla CER**. L'impianto è però nella disponibilità della CER. I membri della CER risultano, con questa configurazione, soltanto consumatori che non partecipano all'investimento iniziale. Ipotizzando un impianto di taglia 'commerciale' (ad es. 100-200 kWp di potenza installata per singolo impianto), ci si può attendere un risparmio in bolletta di alcuni punti percentuali a favore del membro consumatore (circa 2% nelle nostre simulazioni). Il produttore terzo potrebbe invece rientrare dell'investimento in circa 7-8 anni (gli effetti fiscali di nuovo non sono stati considerati, anche se rilevano e vanno sicuramente a ridurre la redditività complessiva dell'intervento).

Queste stime sopra riportate hanno il solo scopo di illustrare preliminarmente la **possibile redditività di CER**. È evidente come siano possibili diversi scenari, sia in termini di chi promuove l'iniziativa, chi la finanzia, e chi vi partecipa in qualità di membro.

Sicuramente un aspetto dirimente per ottenere un risparmio in bolletta per il membro semplice consumatore e un ritorno dell'investimento attrattivo per il finanziatore (interno o esterno alla CER che sia) è la taglia media del singolo impianto installato, ovvero il costo unitario di installazione. È evidente che la realizzazione di micro-impianti non consente una redditività attrattiva. All'estremo opposto, la realizzazione di impianti di scala superiore ai 100-200 kW potrebbe implicare l'uso di superfici che non sono nelle disponibilità dei membri e necessitare della partecipazione di fornitori e gestori di impianti FER altamente qualificati.

Un'analisi di redditività dettagliata dovrà essere vagliata caso per caso in ragione di:

- schema di governance e forma giuridica adottati della CER, corredati dallo schema approvato dai membri sui criteri di ripartizione dei proventi – questi aspetti hanno infatti un impatto sui prelievi fiscali);
- taglia e tipologia degli impianti installati (che impattano sul costo di finanziamento iniziale);
- eventuali incentivi 'in conto capitale', ovvero che vanno a ridurre il costo di investimento iniziale;
- costi di gestione degli impianti (conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria);
- costi di gestione della CER (anche in funzione delle piattaforme di gestione digitali che la CER vorrà adottare);
- eventuali servizi aggiuntivi erogati dalla CER a favore dei suoi membri o terzi;
- fiscalità.

Dal punto di vista del cittadino o altro membro che partecipa alla CER, il risparmio in bolletta conseguito sarà funzione, oltre che dai flussi di cassa complessivi della CER, dal numero di membri, tra cui si ripartiscono i proventi. Da un lato, maggiore è il numero di utenti, maggiore sarà la percentuale di energia condivisa; dall'altro, si crea un effetto di diluizione che abbatte il risparmio in bolletta del singolo utente. Per ogni taglia di CER (definita in termini di disponibilità di energia elettrica prodotta) si può pertanto, in linea di principio, trovare un **numero ottimale di utenti che porta a massimizzare il risparmio in bolletta pro-POD**.

PIANO DI RIPARTO PER I PROVENTI DELLE CER

Il piano di riparto per i proventi della CER tra i suoi membri è **da concordare tra i membri stessi secondo accordi di diritto privato**. Da algoritmi semplici che prevedono una ripartizione dei proventi *pro* utente, ad algoritmi che tengono conto non solo della quantità di energia consumata dal singolo utente, ma anche della temporalità dei consumi: tutte rappresentano ipotesi valide. In particolare, è ragionevole aspettarsi dei criteri di ripartizione che premiano gli utenti-membri che consumano nelle ore di maggiore producibilità degli impianti FER, così come la considerazione di eventuali indicatori di benessere economico e sociale (ad es. ISEE).

Negli schemi di ripartizione, rimane poi da stabilire come suddividere i proventi tra membri che sono soltanto consumatori, da quelli che sono anche produttori, e hanno pertanto necessità di rientrare dell'investimento.

Questo tema andrà **affrontato attraverso sperimentazioni in campo** che possano evidenziare luci e ombre tra diverse modalità sia di coinvolgimento che ripartizione dei benefici tra i membri di una CER.

COME GESTIRE UNA COMUNITÀ ENERGETICA (IN TERMINI ECONOMICI E SOCIALI)

GESTIONE TECNICA

Attualmente esistono già diverse soluzioni commerciali, o pre-commerciali, di piattaforme software, hardware o miste per il supporto alla gestione operativa delle CER.

Le soluzioni hardware prevedono in genere l'installazione di **misuratori digitali (*smart meter*)** con risoluzione almeno oraria dei prelievi degli utenti.

La parte software consiste, lato utente, prevalentemente in cruscotti (ad es. fruibili tramite una applicazione sul telefono) che permettono al membro della CER di **visualizzare in tempo reale i propri consumi**. Una tale piattaforma permetterebbe anche di informare ed eventualmente ingaggiare l'utente verso **consumi più responsabili**, ovvero finalizzati alla **massimizzazione dell'energia condivisa**.

In aggiunta al monitoraggio e visualizzazione dei flussi energetici della CER, le piattaforme digitali possono essere utilizzate anche per:

- gestione anagrafica utenti e impianti (con localizzazione);
- applicazione di algoritmi di riparto dei proventi per l'energia condivisa sulla base degli effettivi consumi orari degli utenti della CER;
- gestione amministrativa e contabile.

Se da un lato non mancano le tecnologie digitali a supporto della gestione delle CER, dal punto di vista della sostenibilità economica della stessa, rimane da valutare il rapporto costi/benefici di ciascuna offerta commerciale su questo ambito.

Con la diffusione dei **contatori di seconda generazione (2G)** a tutti gli utenti finali (la fase massiva di sostituzione dei contatori 1G a quelli 2G è prevista entro il 2025¹⁴), i dati di ciascun utente (anche quelli domestici) saranno disponibili con cadenza ogni 15 minuti direttamente al cliente finale (ad oggi tali dati non sono disponibili esattamente in tempo reale, ma con un ritardo di circa un giorno). Inoltre, tali dati potranno essere acquisiti direttamente dal misuratore 2G verso una piattaforma esterna attraverso i cosiddetti 'dispositivi utente' che dialogano con protocollo *Chain 2*.

¹⁴ Delibera 16 luglio 2019 306/2019/R/eel

LE SFIDE SOCIALI DI UNA CER

La robusta costruzione e l'efficace gestione delle CER impongono di considerare con attenzione alcuni aspetti di natura prettamente sociale, ovvero non riferiti alle condizioni tecnico economiche considerate nei capitoli precedenti. Questi aspetti giocano tanto come presupposti quanto come implicazioni dello sviluppo di CER e si configurano come sfide che devono essere affrontate con opportuni strumenti per evitare rischi di inefficienza e inefficacia dei progetti di CER.

La sfida innanzitutto, e in linea generale, è quella riferita al primo termine del binomio “comunità energetica”, ovvero alla costruzione (e al mantenimento) della **comunità intesa come gruppo di persone** (giuridiche in questo caso) che condivide obiettivi, azioni e regole per attuarle ma che ha anche o dovrebbe avere una propria identità.

In concreto, questa sfida consiste nella necessità di **costruire fiducia intorno a un progetto** (la CER), di motivare i soggetti a partecipare ovvero di trovare i giusti incentivi (economici e non solo) che sappiano generare interesse verso l'adesione e individuare i soggetti giusti. Questi ultimi non dovrebbero essere intesi semplicemente come i soggetti più predisposti in termini economici e motivazionali (che possono comunque rappresentare un utile innesco per l'avvio della comunità) ma devono essere attentamente selezionati in ordine alla necessità di costruire aggregati che possano diventare vere comunità.

È necessario sottolineare che la sfida della costruzione di comunità, al tempo stesso si può configurare come **opportunità**. Costruire infatti una CER su comunità, fiducia e solidarietà preesistenti su un territorio è senz'altro più agevole che procedere all'aggregazione di soggetti eterogenei appartenenti a contesti sociali e territoriali differenti e portatori di diverse sensibilità. In questo senso il territorio, **e gli enti preposti al suo governo come i comuni, sono risorse importanti nella costruzione diretta o nella promozione e legittimazione delle iniziative**

Riguardo gli **strumenti**, innanzitutto è necessaria una profonda conoscenza del territorio che deve essere costruita con attente raccolte di informazioni tanto sulle potenzialità (chi può produrre e dove si può produrre energia) quanto sugli interessi (quale attitudine verso il coinvolgimento in progetti collaborativi come le CER e come è distribuita tra i soggetti del territorio) e i fabbisogni (dove si rilevano le criticità e dove si può e si deve intervenire). Questa raccolta di informazioni non può basarsi solo su dati secondari e istituzionali (utili alla ricostruzione del contesto) ma richiede di progettare e implementare ben strutturate attività partecipate di confronto con il target potenziale che possa essere anche uno strumento di informazione e sensibilizzazione. Questa conoscenza è il presupposto per la creazione della CER che alimenta la definizione di opportune strategie e modelli di coinvolgimento per il suo funzionamento. Coinvolgimento che è un requisito essenziale tanto per il reclutamento in fase di avvio quanto come strumento di gestione e mantenimento e che deve definire opportuni meccanismi decisionali inclusivi e paritari che consentano *l'appropriazione* della comunità da parte dei suoi membri e ne rafforzino l'identità e la robustezza.

Considerando gli aspetti sociali delle CER, le sfide e gli strumenti per affrontarle, merita richiamare anche alcuni dei **'rischi sociali'** cui sono esposte le CER:

- basso reclutamento, bassa partecipazione e abbandono. Il volontarismo dell'adesione è un principio cardine di ogni iniziativa di azione collettiva (che le CER hanno in comune con le cooperative storiche) ed è alla base del loro funzionamento ma quali garanzie e argini si possono avere rispetto alla perdita consistente di membri che può far scendere l'adesione sotto una soglia fisiologica (e non legale) vitale.

- crescita dimensionale e impatto sociale. Si è rilevato in esperienze analoghe alle CER un certo grado di incompatibilità (*trade-off*) tra ‘aspetti sociali’ (presupposti e benefici) e crescita dimensionale. Ovvero, il problema si pone nei termini del mantenimento della comunità quando si allarga e differenzia troppo la *membership* e si perde il legame col territorio con conseguenze in termini di identità, partecipazione, coordinamento e benefici sociali locali.
- riproduzione di divari preesistenti e basso impatto sociale, L’esperienza delle iniziative di azioni collettive assimilabili alle CER sviluppatesi negli ultimi 20-30 anni in Europa (si veda il capitolo 1) evidenziano come la partecipazione è in massima parte appannaggio di gruppi sociali di estrazione economica, sociale ed educativa medio-alta, con un residuale quota di partecipazione dei gruppi più vulnerabili e marginali. Questa dinamica rischia di riprodurre, quando non aumentare, divari sociali preesistenti, motivo per cui è quanto mai necessaria un’attenta analisi dei soggetti da aggregare sul territorio in fase di progettazione della CER.

QUALI INCENTIVI SONO A DISPOSIZIONE (PNRR E ALTRI FINANZIAMENTI)

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR

Le Comunità di Energia Rinnovabile sono parte della Missione 2, Componente 2 del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** - M2C2: energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Investimento 1.2 “promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo”.

In particolare, si prevede di investire su comunità energetiche e strutture collettive di autoproduzione con un focus sulle aree in cui si auspica un maggior impatto socio-territoriale. L’investimento è rivolto a **Pubbliche Amministrazioni, famiglie e microimprese in Comuni con meno di 5.000 abitanti**, sostenendo così l’economia dei piccoli Comuni, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzando la coesione sociale.

L’obiettivo è di fornire risorse per installare circa 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica.

L’attuale proposta attuativa, in bozza, elaborata dal MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) prevede una dotazione di 1.600 milioni di euro di risorse in conto interessi, di cui circa 200 milioni di euro da destinare al Piemonte. Potranno essere incentivati impianti sino ad un massimo di 200kW con un costo massimo finanziabile di 1.000 euro/kW. All’atto della domanda dovrà essere presentato il titolo abilitativo dell’impianto, il preventivo per l’allacciamento a ENEL e una previsione di tempi massimi per l’entrata in esercizio. È prevista una preistruttoria tecnica da parte del GSE che riconoscerà alla CER la tariffa incentivante. Il bando verrà presumibilmente emanato dal MiTE (o dalle Regioni) entro l’estate.

ECOBONUS E SUPERBONUS

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, **i privati** possono accedere all’**Ecobonus**, con una detrazione del 50% in 10 anni del costo di investimento. Tale misura è infatti compatibile con gli incentivi derivanti dall’energia condivisa in configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile. Per quanto riguarda il **Superbonus 110%**, tale misura è compatibile con le CER con alcune limitazioni. In caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull’energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione. Inoltre, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW mentre per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del TUIR - Testo Unico delle

Imposte sui Redditi (per maggiori chiarimenti in materia si rimanda alla circolare dell'Agenzia dell'Entrate Risoluzione n.18 del 12 marzo 2021¹⁵).

FONDI PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027

In via complementare e strategica, secondo una logica finalizzata a promuovere strategie territoriali di area, i membri delle CER (imprese ed enti pubblici) potranno accedere alle risorse del Programma Regionale FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e in particolare a quelle destinate all'Obiettivo di Policy 2 (OP 2) "Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio". L'attuale bozza di Programma, già informalmente concordata con la Comunità Europea, verrà ufficialmente presentata entro il 17 aprile 2022. Con tutta probabilità la Decisione di approvazione verrà trasmessa alla Regione in autunno, in modo tale da consentire l'apertura dei primi bandi a gennaio 2023.

La Regione Piemonte ha organizzato un evento di presentazione pubblica del PR FESR 2021-2027 giovedì 24 marzo 2022, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il video dell'incontro è disponibile al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/verso-pr-fesr-piemonte-2021-2027>.

Nell'ambito dell'OP 2 – Priorità II – "Transizione ecologica e resilienza" saranno disponibili 190 milioni di euro per interventi di "Efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra". Le azioni riguarderanno l'efficientamento energetico negli edifici pubblici e nelle imprese, l'efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica e la promozione del teleriscaldamento efficiente.

Ulteriori 58 milioni di euro saranno destinati alla "Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici e nelle imprese". Infine, per quanto riguarda la "trasformazione intelligente delle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità" la dotazione sarà pari a 15 milioni.

Sono in corso approfondimenti tra le regioni e il MiTE per chiarire gli aspetti che riguardano la complementarità tra gli interventi del PNRR e altri strumenti di agevolazione.

¹⁵ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3288760/RISOLUZIONE+N.+18+del+12+marzo+2021.pdf/98d0ffff-d8a3-36a3-7431-a0cee5bf064a>

LE COMUNITÀ ENERGETICHE IN PIEMONTE SULLA SCORTA DELL'ESPERIENZA DELLA LEGGE REGIONALE 12/2018

La Regione Piemonte ha avuto un **ruolo pionieristico** nella definizione di un quadro legislativo sulle comunità energetiche. Già nel 2018 con la legge regionale n. 12 ha anticipato le direttive europee e il recente decreto legislativo nazionale di recepimento, prevedendo la possibilità di costituire tali entità sul territorio regionale. La legge ha avuto come obiettivo primario la promozione delle comunità energetiche che, essendo enti senza fini di lucro, hanno lo scopo di **contribuire alla decarbonizzazione del territorio, supportare la produzione e lo scambio di energia rinnovabile e ridurre il consumo di energia attraverso investimenti di efficienza energetica**. La promozione è avvenuta attraverso il supporto finanziario previsto dalla Regione per la costituzione delle comunità energetiche e, in particolare, per la predisposizione dei progetti e della documentazione ad essa correlata.

Considerando le direttive europee sul tema, il modello proposto si delinea come un ibrido tra le caratteristiche delle Comunità di Energia Rinnovabile (la principale vocazione è stimolare la produzione e lo scambio di energia da fonti rinnovabili e, inoltre, almeno il 70% dell'energia prodotta deve essere destinata all'autoconsumo) e le Comunità Energetiche dei Cittadini (il focus non è solamente l'energia rinnovabile, ma in generale la riduzione dei consumi energetici).

Altra caratteristica peculiare della norma regionale è rappresentata dalla disposizione secondo cui i soggetti in capo ai quali è posta l'iniziativa di costituzione delle comunità energetiche sono i Comuni della regione, che **svolgono un ruolo di garanzia**, attraverso l'adozione di uno specifico protocollo d'intesa con gli altri membri della comunità d'area. Mentre la successiva norma nazionale (art. 42bis del cosiddetto Decreto "Milleproroghe" del 2020) avrebbe di lì a qualche tempo attribuito particolare risalto a sperimentazioni areali di piccole dimensioni correlate a porzioni di rete elettrica pubblica sottese ad un punto di trasformazione media/bassa tensione, la legge regionale ha inteso **valorizzare il carattere territoriale** originariamente correlato a tali sperimentazioni, poi ripreso dal decreto legislativo n. 199/2021.

Proprio la dimensione areale e il carattere territoriale applicati alle comunità energetiche hanno rappresentato il concetto portante a cui si è ispirato il modello in corso di sperimentazione in Piemonte sulla scorta delle disposizioni della L.R. 12/2018. Un modello di "**comunità d'area**" compartecipata da una pluralità di Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati, sul quale si innesta l'esercizio di un importante funzione di **pianificazione**

energetica locale finalizzata sia allo sviluppo della generazione distribuita da FER, sia alla razionalizzazione dei consumi energetici.

A tale riguardo, l'impostazione data dalla Regione ha previsto che, una volta istituita la comunità, entro 6 mesi venga elaborato un bilancio energetico, mentre entro un anno un documento strategico che individui tutte le azioni dirette a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili in sostituzione di quella prodotta da fonti fossili e la riduzione del consumo di energia tramite interventi di efficientamento energetico.

Successivamente, in base ai disposti della deliberazione della Giunta regionale n. 18 – 8520 dell'8 marzo 2019, sono state pubblicate le **disposizioni attuative per l'operatività delle comunità energetiche e per il loro accesso al sostegno finanziario regionale**, con l'obiettivo di uniformare le prime sperimentazioni di comunità energetica sul territorio e di promuovere esperienze contraddistinte da elementi di significatività. In tale provvedimento sono stati definiti:

- i requisiti minimi che devono essere posseduti da un progetto di comunità energetica;
- i contenuti del protocollo d'intesa istitutivo, del bilancio energetico e del documento strategico;
- le modalità di effettuazione della verifica di coerenza del documento strategico con il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale);
- le modalità di valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione del documento strategico;
- le modalità di promozione e sostegno finanziario alle attività di studio e progettazione prodromiche all'istituzione di una comunità energetica.

Nella fattispecie, oltre al requisito di contiguità elettrica, di cui si tratterà di seguito, vanno ricordati i seguenti requisiti:

- entità del consumo elettrico – il consumo elettrico annuo della costituenda comunità energetica deve essere almeno pari a 0,5 GWh;
- rapporto produzione/autoconsumo – la quota di energia prodotta destinata all'autoconsumo da parte dei membri della comunità energetica non deve essere inferiore al 70% del totale;
- quota rinnovabile della produzione – almeno il 35% dell'energia prodotta e destinata all'autoconsumo deve essere generata da FER disponibili localmente;
- pluralità di attori – deve essere presente una pluralità di soggetti produttori e consumatori di energia;
- impianti di produzione – non sono posti limiti di potenza agli impianti di generazione della comunità energetica, fatta salva l'immissione dell'energia generata sulla rete di media e bassa tensione, senza restrizioni temporali in ordine all'entrata in esercizio degli stessi;
- rete elettrica – deve essere fatto ricorso all'utilizzo della sola rete pubblica.

Per quanto attiene, invece, al requisito della contiguità elettrica, la deliberazione del 2019 ha previsto che i membri di una comunità energetica debbano appartenere ad "ambiti" elettrici contigui, laddove per "ambito" si è fatto riferimento alla porzione di rete elettrica in media e bassa tensione sottesa a un singolo trasformatore appartenente ad una Cabina Primaria di trasformazione alta/media tensione.

In virtù del carattere sperimentale correlato alla prima fase attuativa della L.R. 12/2018, la Regione ha stanziato **risorse per l'erogazione di un sostegno finanziario alla fase di studio e progettazione finalizzati alla costituzione delle Comunità Energetiche**, a cui è seguita l'approvazione di un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse sulla base della d.d. 547 dell'8 ottobre 2019.

La risposta del territorio, in considerazione anche delle incertezze che nello specifico periodo caratterizzavano il quadro normativo di riferimento, è stata positiva.

I progetti riconosciuti meritevoli del contributo finanziario regionale sono stati i seguenti:

VALLE MAIRA

Numero soggetti coinvolti	17, di cui 13 Comuni, 1 Unione Montana e 3 Società
Caratteristiche dei produttori	2 produttori elettrici
Entità produzione energetica	16,3 GWh elettrici
Entità consumo energetico	12 GWh elettrici
Quota autoconsumo	73%

VALLE SUSA

Numero soggetti coinvolti	37, di cui 31 Comuni, 2 Unioni Montane e 4 soggetti pubbl/privati
Caratteristiche dei produttori	1 produttore elettrico
Entità produzione energetica	5,2 GWh elettrici
Entità consumo energetico	5,1 GWh elettrici e 17 GWh termici
Quota autoconsumo	99%

MONVISO

Numero soggetti coinvolti	11, di cui 9 Comuni, 1 Unione Montana e 1 BIM
Caratteristiche dei produttori	5 produttori elettrici
Entità produzione energetica	0,8 GWh elettrici
Entità consumo energetico	1,2 GWh elettrici
Quota autoconsumo	90%

COMUNI DEL PINEROLESE

Numero soggetti coinvolti	11, di cui 6 Comuni e 5 aziende
Caratteristiche dei produttori	5 produttori elettrici
Entità produzione energetica	0,8 GWh elettrici
Entità consumo energetico	1,2 GWh elettrici
Quota autoconsumo	90%

In assenza di una disciplina specifica in materia, la forma giuridica delle comunità energetiche i cui progetti sono stati sostenuti dal Bando regionale ha spaziato dall'associazione di scopo alla cooperativa, anche alla luce del numero preponderante di soggetti pubblici interessati dalle singole iniziative.

Va infine considerato che, in un'ottica di governance, resa più che mai opportuna in una fase sperimentale, al fine di favorire l'aggregazione tra i soggetti, la legge regionale n. 12/2018 ha poi previsto **l'istituzione di un Tavolo permanente fra le comunità energetiche e la Regione** per:

- acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo delle FER;
- individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche mediante il supporto del GSE;
- formulare proposte da sottoporre alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con ARERA.

In ultimo, si ritiene che la recente approvazione del **Piano Energetico Ambientale Regionale** con dcr n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022, oltre a rappresentare il quadro pianificatorio di riferimento per la redazione dei documenti strategici delle singole comunità energetiche, possa anche costituire elemento di ulteriore e futuro stimolo alla diffusione di siffatte sperimentazioni sul territorio regionale.

ALLEGATI



PRIMA DELIBERA CONSILIARE

Oggetto: costituzione di comunità di energia rinnovabile. Indirizzo (e adesione al Manifesto “Le comunità energetiche per una centralità attiva del Cittadino nel nuovo mercato dell’energia” – facoltativo).

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la *Comunità di energia rinnovabile (CER)*: un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- nelle more del recepimento della Direttiva, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020;
- *(facoltativo: l'Energy Center del Politecnico di Torino, nell'obiettivo di contribuire alla diffusione e valorizzazione delle CER creando consapevolezza e supportando attivamente il processo di transizione verso una società “carbon free” dove l'energia sostenibile è alla base di un nuovo paradigma di vita, ha redatto l'allegato Manifesto “Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell’energia”, che esprime gli impegni ad operare in coerenza e per il perseguimento di tali obiettivi, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, alla sottoscrizione;)*
- con il recente d.lgs. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano

all'ARERA l'adozione dei provvedimenti attuativi e confermano, sino a tali adempimenti, l'applicazione dell'art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e relative disposizioni di attuazione;

Dato atto che

- lo Statuto di questo Comune prevede ... *(citare gli articoli dello Statuto che, in via esemplificativa, impegnano l'Ente a: curare gli interessi della comunità e a promuoverne lo sviluppo ed il progresso, a perseguire la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati, a concorrere all'attuazione di sistemi per rendere effettivi i diritti costituzionali, in modo particolare con riferimento alle persone svantaggiate, diffondere e sostenere comportamenti compatibili con la salvaguardia delle risorse ambientali e lo sviluppo sostenibile....);*

Ritenuto che

- le comunità di energia rinnovabile costituiscano strumento efficace e funzionale agli obiettivi normativi e statutari sopra indicati, con conseguente necessità di provvedere ad ogni azione utile a promuoverne la costituzione sul territorio comunale;
- *(facoltativo: l'adesione al citato Manifesto "Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell'energia" valga a delineare uno specifico percorso teso all'effettivo conseguimento dei medesimi obiettivi;)*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000 in merito al presente provvedimento è stato reso parere di regolarità tecnica e che, in assenza di riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile.

Tutto ciò premesso

Con votazione favorevole *(integrare...)*

delibera

- di dare mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile;
- *(facoltativo: di aderire all'allegato Manifesto "Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell'energia" redatto dall'Energy Center del Politecnico di Torino, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione;)*
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

SECONDA DELIBERA CONSILIARE

Oggetto: costituzione della Comunità energetica rinnovabile “*(integrare).....*”; approvazione schema atto costitutivo e statuto.

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- nel 2019 l'Unione Europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo "Energia pulita per tutti gli europei", composto da otto Direttive sui temi dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato elettrico interno, nell'obiettivo della transizione;
- tra queste la Direttiva 2018/2001, sulle energie rinnovabili, ha definito l'autoconsumo collettivo e la Comunità di energia rinnovabile (CER): un'aggregazione di autorità locali, cittadini, piccole medie imprese che si uniscono per produrre e condividere l'energia elettrica generata da fonti rinnovabili, portando vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli e alla comunità;
- nelle more del recepimento della Direttiva, lo Stato italiano ha avviato una fase di sperimentazione con l'art. 42-bis del d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020;
- *(facoltativo: l'Energy Center del Politecnico di Torino, nell'obiettivo di contribuire alla diffusione e valorizzazione delle CER creando consapevolezza e supportando attivamente il processo di transizione verso una società "carbon free" dove l'energia sostenibile è alla base di un nuovo paradigma di vita, ha redatto l'allegato Manifesto "Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell'energia", che esprime gli impegni ad operare in coerenza e per il perseguimento di tali obiettivi, invitando i soggetti interessati, pubblici e privati, alla sottoscrizione;)*
- con il recente d.lgs. 199/2021, vigente dal 15 dicembre 2021, lo Stato italiano ha recepito la Direttiva 2018/2001, disciplinando l'istituto della CER agli articoli 31 e 32, che demandano all'ARERA l'adozione dei provvedimenti attuativi e confermano, sino a tali adempimenti, l'applicazione dell'art. 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla l. 8/2020 e relative disposizioni di attuazione;
- con deliberazione n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022, pubblicata sul S. 1 del B.U.della Regione Piemonte n. 12 del 24 marzo 2022, il Consiglio Regionale ha approvato, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23, il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR),

in cui è rimarcata l'importanza delle comunità energetiche rinnovabili per lo sviluppo del sistema energetico regionale;

Vista la deliberazione n. ... del(integrare) con la quale questo Consiglio, dato atto

della coerenza con le norme sopra richiamate e con gli impegni, obiettivi e finalità di cui agli articoli (integrare) dello Statuto comunale, ha dato mandato agli organi competenti e agli uffici di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità di energia rinnovabile (facoltativo: e ha deliberato di aderire al Manifesto "Le Comunità Energetiche per una centralità attiva del cittadino nel nuovo mercato dell'energia", autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione);

Dato atto che

- (facoltativo: - il Manifesto è stato sottoscritto dal Sindaco in data ... (integrare);)
- con il supporto di ... (indicare enti/strutture di supporto e le eventuali deliberazioni/determinazioni precedentemente assunte, compresa l'eventuale prima delibera consiliare di indirizzo) si è provveduto all'istruttoria tecnica volta a individuare i potenziali soggetti interessati alla costituzione di CER e a predisporre di conseguenza il progetto di fattibilità, definendo la forma aggregativa più idonea e predisponendo i corrispondenti schemi di atto costitutivo e statuto;

Esaminato il progetto di fattibilità e ritenuto il progetto utile al conseguimento di vantaggi economici, ambientali e sociali per gli aderenti, per la comunità e per l'Amministrazione;

(.....inserire una sintetica descrizione del progetto)

Dato atto che la forma aggregativa individuata è quella di (associazione/consorzio/cooperativa, ...) e che gli oneri posti a carico dell'Amministrazione comunale sono: (elencare gli oneri e relativi ammontari, es. quota associativa, altri oneri...)

Dato atto che per i suddetti oneri sussiste adeguato stanziamento alla voce ... (integrare)

Visto l'art. 42 d.lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 d.lgs. 267/2000

Con votazione favorevole

delibera

- di approvare l'allegato progetto di fattibilità;
- di approvare la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile "... (integrare)" come da allegato progetto di fattibilità;
- di approvare gli schemi di atto costitutivo e statuto;
- di autorizzare ... (integrare) a sottoscrivere l'atto costitutivo;
- di dare mandato ai competenti organi e uffici di provvedere ad ogni adempimento volto alla costituzione e attuazione sperimentale con il supporto di ... (integrare);
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente Territorio ed Energia, Settore Sviluppo Energetico Sostenibile per opportuna informazione;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(in via meramente esemplificativa)

L'anno *(integrare)...*, il giorno *(integrare)...* del mese di *(integrare)...*, presso la sede municipale del Comune di *(integrare)...*, via *(integrare)...*

Si sono riuniti i sigg. *(integrare)...*

- *[*]*, Sindaco del Comune di *(integrare)...*, C.F. *(integrare)...*, autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n. *(integrare)...* del *(integrare)...*;

- *(integrare)...*

-*(integrare)...*

-*(integrare)...*

tutti Soci fondatori,

i quali convengono e stipulano quanto segue.

-I-

Promossa dal Comune di *(integrare)...*, fra i predetti enti e soggetti è costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione non riconosciuta denominata "Comunità energetica rinnovabile *(integrare)...*".

-II-

L'Associazione ha sede presso la sede municipale del Comune di *(integrare)...*, in *(integrare)...*, via *(integrare)...*, e non ha limiti di durata.

-III-

L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui *(ove ancora applicabile)* all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito nella legge 8/2020 e agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, non ha scopo di lucro e suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.

Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi conseguiti andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

-IV-

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
- dalle quote associative;
- da eventuali contributi o donazioni;
- da eventuali fondi di riserva;
- da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.

-V-

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio finanziario si concluderà il 31 dicembre ...

-VI-

Il Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, dopo avere al più presto ottenuto il codice fiscale, aprirà presso il primo Istituto bancario un conto corrente ad essa intestato.

-VII-

La quota associativa è pari ad € *(integrare)*....

I soci fondatori concorrono alla dotazione patrimoniale iniziale versando la quota associativa, e dunque complessivi € *(integrare)*..., sul conto corrente intestato all'Associazione.

-VIII-

L'Associazione è regolata dallo statuto allegato al presente atto.

-IX-

I Soci fondatori nominano quali membri del Consiglio Direttivo, che durerà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre *(integrare)*... i signori:

.....
.....
.....
.....
.....

-X-

I Soci fondatori nominano quali membri del Collegio dei Provisori, che durerà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre *(integrare)*... da parte del Consiglio Direttivo, i signori:

.....
.....
.....

-XI-

Le spese sostenute per la costituzione e l'avviamento iniziale, approssimativamente stimate in € *(integrare)*... , sono poste a carico dell'Associazione.

F.to

.....
.....
.....

[o]

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

(in via meramente esemplificativa)

Oggetto: costituzione della Comunità energetica rinnovabile “(integrare).....”; approvazione schema atto costitutivo e statuto.

ASSOCIAZIONE “(integrare)...”

Statuto

Art. 1. Denominazione, sede e durata

- 1.1 E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile l'Associazione non riconosciuta “Comunità energetica rinnovabile (integrare).....”.
- 1.2 L'Associazione ha sede in (integrare)..... via (integrare)..... (presso la sede municipale).
- 1.3 L'Associazione non ha limiti di durata e può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati ai sensi del successivo art. 10.

Art. 2. Oggetto e scopo

- 2.1 L'Associazione ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile (ove ancora applicabile) di cui all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni nella legge 8/2020 e ai sensi degli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione.
- 2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari.
- 2.3 L'Associazione è il referente dei soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e ad essa è demandata la gestione delle partite di pagamento e incasso verso le società di vendita e verso il GSE.
- 2.4 I ricavi derivanti dall'energia condivisa sono ripartiti fra i soci secondo i seguenti criteri stabiliti nell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.
- 2.5 Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie e aderire ad altri soggetti giuridici aventi finalità affini o complementari.
- 2.6 Può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzate all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
- 2.7 In via accessoria e marginale può svolgere attività commerciali e gli eventuali ricavi andranno a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

Art. 3. Soci e quote associative

- 3.1 Sono ammessi all'Associazione i soggetti in possesso dei requisiti di cui *(ove ancora applicabile)* all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 31 d.lgs. 199/2021,;
- 3.2 Le imprese sono ammesse a condizione che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.
- 3.3 La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
- 3.4 Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, mentre sono soci ordinari quelli successivamente ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.
- 3.5 Tutti i soci, ai fini dell'ammissione, sono inoltre tenuti ad aderire all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al successivo art. 4.
- 3.6 Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota associativa di importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, per la prima volta, nell'atto costitutivo.
- 3.7 La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare alla vita dell'Associazione;
 - a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
 - ad essere informato delle iniziative organizzate;
 - a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti dell'Associazione.
- 3.8 I soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore.

Art. 4 – Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo

- 4.1 Con deliberazione dell'Assemblea è approvato l'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui *(ove ancora applicabile)* all'art. 42-bis, comma 5, lett. c), d.lgs. 162/2019 e all'art. 32, comma 1, lett. c), d.lgs. 199/2021, al quale i soci sono tenuti ad aderire.

Art. 5 – Perdita della qualità di socio

- 5.1 Con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo i soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché per perdita dei requisiti di ammissione.
- 5.2 I soci hanno diritto di recedere in ogni momento dall'Associazione.
- 5.3 A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso e nei termini di cui all'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui al precedente art. 4, viene meno ogni diritto del socio al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

Art. 6 – Fondo comune, esercizio sociale e bilancio di esercizio

- 6.1 Il fondo comune dell'Associazione è costituito:
- dai beni, mobili e immobili, di sua proprietà;
 - dalle quote associative;
 - da eventuali contributi o donazioni;
 - da eventuali fondi di riserva;
 - da ogni altra entrata derivante dalle attività esercitate.
- 6.2 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispose il bilancio di esercizio dell'anno precedente e lo sottopone all'assemblea per l'approvazione.

Art. 7 – Organi

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 8 – L'Assemblea

8.1 L'Assemblea è formata da tutti i soci, fondatori e ordinari.

8.2 Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, previa convocazione dei soci mediante comunicazione scritta anche in via telematica ovvero mediante affissione presso la sede sociale almeno otto giorni prima della seduta, contenente l'ordine del giorno.

8.3 L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e modifiche dell'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 4. Autorizza altresì, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia.

8.4 Oggi socio ha diritto a un voto.

8.5 Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

8.6 Ogni socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, fermo il limite massimo di tre voti esprimibili da ciascun socio.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita in presenza di almeno il 50% dei soci in prima convocazione e qualunque sia il loro numero in seconda convocazione, e delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie è sempre richiesta la maggioranza dei soci.

8.8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

8.9 Il Presidente nomina un Segretario e constata la regolarità delle eventuali deleghe e il diritto di voto dei soci intervenuti.

8.10 Delle riunioni è redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre e un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati. Il Primo Consiglio Direttivo è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

9.2 La carica è assunta a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese documentate.

9.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica **tre/cinque** anni ed i Consiglieri possono essere rieletti.

9.4 Qualora venga meno un Consigliere, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima riunione utile.

9.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

- 9.6 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed un Tesoriere che ha il compito di riscuotere le quote associative, provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali, curare i rapporti con gli istituti bancari con facoltà di effettuare depositi e prelievi.
- 9.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e la determinazione della quota associativa.
- 9.7 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria, può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti e può nominare collaboratori e consulenti.

Art. 10 – Il Presidente

- 10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
- 10.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- 10.3 Il Presidente vigila sulla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, in caso di necessità e urgenza può agire con i poteri del Consiglio da sottoporre alla sua approvazione nella prima riunione utile.
- 10.4 In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 – Il Collegio dei Provirati

- 11.1 Il Collegio dei Provirati è composto da tre membri nominati dall'Assemblea fra i soci o loro legali rappresentanti o delegati, nomina al proprio interno il Presidente e ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo. Il primo Collegio dei Provirati è nominato in sede di costituzione dell'Associazione.
- 11.2 La carica è assunta a titolo gratuito.
- 11.3 Il Collegio dei Provirati controlla il rispetto delle norme statutarie da parte degli Associati e degli altri organi sociali e promuove la soluzione amichevole di eventuali controversie dipendenti dal presente statuto e dall'Accordo per l'apporto della capacità di autoconsumo di cui all'art. 4.
- 11.4 Il Collegio dei Provirati opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea.
- 11.5 Il Collegio dei Provirati agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e decide secondo equità e senza formalità di procedura, trasmettendo le proprie determinazioni al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 12 – Scioglimento

- 12.1 Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con il voto di almeno tre quarti degli associati.
- 12.2 L'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Art. 13 – Norma finale

- 13.1 Per quanto non regolato dal presente Statuto valgono le norme di legge, generali e di settore.

ACCORDO PER L'APPORTO DELLA CAPACITÀ DI AUTOCONSUMO

[•], [•], nato a [•], residente [•], cod. fisc. [•]

[o]

[•], associazione/fondazione con sede a [•] iscritta la registro [•] cod. fisc. [•] in persona di [•] a ciò autorizzato in forza di [•]

[o]

[•] snc, sas, ss, srl, spa, consorzio, coop a. r.l., con sede [•], partita iva e cod. fisc. [•] in persona di [•] a ciò autorizzato in forza di [•] (da ora indicato "**Associato**")

Da un lato

e

l'Associazione [•] con sede a [•] iscritta la registro [•] cod. fisc. [•] in persona di [•] a ciò autorizzato in forza di [•] (da ora indicata come "**Associazione CER**")

Premesso che

A. l'Associazione CER ha per oggetto la costituzione e gestione di una comunità energetica rinnovabile di cui *(ove ancora applicabile)* all'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 e agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione;

B. l'Associazione CER ha la disponibilità dell'energia dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili [•] (da ora "**Impianto**") operante nell'ambito della cabina di trasformazione primaria [•] ("**Cabina di Aggregazione**");

C. l'Associazione CER è il referente abilitato per tutti gli Associati ad accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("**GSE**");

D. l'Associato ha aderito all'Associazione CER ed è un cliente finale che consuma energia elettrica tramite un punto di connessione identificato con il numero [•] ("**POD**") e tale POD rientra nell'ambito del perimetro di riferimento della Cabina di Aggregazione;

E. l'Associato intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica per il tramite dell'Associazione CER;

F. qualora l'Associato sia anche produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili e intenda mettere a disposizione della CER il suo impianto, tale messa a disposizione e relativa remunerazione saranno regolate da separato accordo, che disciplinerà altresì l'assegnazione al produttore medesimo dei corrispettivi delle vendite da Ritiro Dedicato versati dal GSE alla CER;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

1. Conferimento della capacità di autoconsumo e del mandato all'Associazione CER

1. L'Associato aderisce al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite dell'Associazione CER e conferisce pertanto a tal fine pieno mandato all'Associazione CER.

2. Per effetto del mandato conferito l'Associazione CER potrà anche per conto [o in nome e per conto] dell'Associato:

a) presentare al GSE l'istanza per beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

b) comunicare il nominativo dell'Associato, unitamente a quello di tutti gli altri clienti finali e produttori aderenti all'Associazione CER, al GSE con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza dell'Associato, il codice POD);

c) porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

e) incassare dal GSE i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa;

f) comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti (es. distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA) in ordine all'appartenenza al perimetro di rete ovvero ai dati di consumo.

3. L'Associazione CER, anche ove necessario per conto e nell'interesse dell'Associato, si impegna, in esito all'istanza di cui al precedente comma 2, a stipulare il contratto con il GSE ("**Contratto GSE**") o, ove sia già stato stipulato, a inserire l'Associato tra i clienti finali che contribuiscono al consumo dell'energia elettrica condivisa di cui al Contratto GSE e, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il contratto che regola l'erogazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dall'Associazione CER di altri clienti finali e produttori.

4. L'Associazione CER si impegna altresì, al termine del periodo di incentivazione definito dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'articolo 42bis, comma 9, del decreto-legge 162/19, a mantenere in vigore il Contratto GSE, per quanto di sua competenza, ai fini di continuare a beneficiare della valorizzazione conseguente al consumo dell'energia elettrica condivisa.

2. Ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione

1. L'Associato prende atto e accetta che i contributi di valorizzazione e incentivazione conseguenti all'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo che siano il risultato del prelievo effettuato dal POD dell'associato siano incassati dall'Associazione CER e che siano attribuiti all'Associato al netto dei costi dell'Associazione CER che non siano altrimenti coperti da ricavi dell'Associazione CER.

2. A tal fine l'Associazione CER al termine di ciascun esercizio entro il [•] dell'anno successivo:

a) determinerà sulla base dei dati messi a disposizione del GSE e degli Associati, quale sia il contributo di ciascun Associato alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile all'Associazione CER e in specifico determinerà quale sia la percentuale attribuibile all'Associato ("**Percentuale Contributo all'Autoconsumo**");

b) renderà conto l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti all'Associazione CER in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ("**Contributi Attribuiti**");

c) nel solo caso in cui i costi dell'Associazione CER non siano integralmente coperti da altri ricavi, renderà conto all'Associato, secondo i criteri adottati per la redazione del bilancio annuale, i costi dell'Associazione CER

(inclusi, tra gli altri, i costi di funzionamento dell'Associazione CER, i costi per la disponibilità dell'Impianto, ammortamenti; i costi per erogazioni dell'Associazione CER ai bisognosi per finalità solidaristiche ecc.), i ricavi dell'Associazione CER (contribuzioni degli Associati, pagamenti per servizi svolti, pagamenti per cessioni dell'energia al GSE in relazione alla porzione di energia elettrica effettivamente immessa dall'Impianto nella rete al netto dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo ecc.), il conseguente ammontare dei costi non coperti dai ricavi dell'Associazione CER (**“ Costi Non Coperti”**) e il risultato della differenza tra i Contributi Attribuiti e i Costi Non Coperti (**“Contributi Disponibili”**).

3. All'Associato saranno erogate quella porzione dei Contributi Ricevuti, o nel caso di costi dell'Associazione CER eccedenti i ricavi, quella porzione dei Contributi Disponibili che corrisponde alla Percentuale Contributo all'Autoconsumo dell'Associato.

4. Resta fermo che i pagamenti verranno effettuati decorsi trenta giorni dall'approvazione del bilancio dell'Associazione CER da parte dell'assemblea. In ogni caso il pagamento avverrà limitatamente all'ammontare dei Contributi Attribuiti o dei Contributi Disponibili che siano stati effettivamente versati all'Associazione CER dal GSE. In nessun caso l'Associazione CER anticiperà all'Associato Contributi Ricevuti o Contributi Disponibili che non siano ancora stati effettivamente versati dal GSE all'Associazione CER.

5. L'Associato è consapevole e accetta che l'Associazione CER è, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i consumatori che hanno il proprio POD nell'ambito del perimetro della Cabina di Aggregazione ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione ai Contributi Attribuiti o ai Contributi Disponibili può ridursi per effetto dell'adesione di altri Associati.

6. L'Associato è consapevole e accetta che l'Associazione CER possa effettuare investimenti ed altri interventi di carattere sociale e benefico, nei limiti di quanto stabilito dai competenti organi sociali dell'Associazione CER e che tali scelte di investimento e di intervento possono incidere sui costi dell'Associazione CER e pertanto sulla quantità dei Contributi Disponibili suscettibili di versamento agli Associati.

3. Impegni e dichiarazioni dell'Associato

1. L'Associato autorizza espressamente e, comunque, si impegna a mettere a disposizione dell'Associazione CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, le relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sui consumi, anche in ragione del momento in cui tali consumi vengono effettuati, necessarie per calcolare il contributo dell'Associato all'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo.

2. L'Associato dichiara e garantisce quanto segue:

a) di essere il titolare del contratto di erogazione di energia elettrica di cui al POD;

b) di essere un cliente finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per valorizzazione e incentivazione ai sensi di quanto previsto *(ove ancora applicabile)* dall'articolo 42-bis d.l. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 e agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e dalle relative disposizioni di attuazione e in particolare, nel caso di Associato che sia un'impresa, di avere la qualifica di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;

c) che tutte le informazioni e i dati conferiti in questo accordo e che conferirà nel corso della sua esecuzione sono e saranno esatti e veritieri.

3. L'Associato si impegna ad informare immediatamente l'Associazione CER di qualsiasi variazione rilevante, quale ad esempio cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o modifica del POD.

5. Cessazione del presente accordo

1. Il presente accordo ha la medesima durata del Contratto GSE stipulato dall'Associazione CER per conto di tutti gli Associati.

2. L'Associato può in ogni caso recedere dal presente accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte dell'Associazione CER. Il recesso avrà effetto all'ultimo giorno del mese in corso alla data di ricezione da parte dell'Associazione CER della relativa comunicazione di recesso.

3. L'Associazione CER può recedere dal presente accordo solo ove, nel contempo, receda o sia cessato il Contratto GSE. Resta ferma la possibilità di Associazione CER di risolvere il presente contratto per il caso di inadempimenti dell'Associato quali, in via esemplificativa:

- a) rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b) alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte dell'Associato;
- c) adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumatori con riferimento al medesimo POD.

4. Il presente accordo cesserà altresì anche nei seguenti casi:

- a) cessazione della titolarità dell'Associato del POD all'interno della Cabina di Aggregazione, salvo il caso di attribuzione all'Associato di un altro POD all'interno del perimetro della Cabina di Aggregazione;
- b) recesso o esclusione dell'Associato dall'Associazione CER;
- c) la perdita dell'Associato delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

6. Effetti della cessazione dell'accordo

1. In ogni caso di cessazione dell'accordo, l'Associato autorizza l'Associazione CER a comunicare al GSE la conseguente modifica del Contratto GSE per effetto della cessazione del presente accordo.

2. L'Associato avrà comunque diritto, sulla base del suo contributo alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile all'Associazione CER fino al momento della cessazione del presente accordo, a partecipare ai Contributi Attribuiti o Contributi Disponibili relativi all'esercizio in cui la cessazione del presente accordo ha avuto effetto, secondo le regole di cui al precedente art. 2.

7. Privacy

[*]

8. Controversie

1. Eventuali controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo saranno rimesse per una soluzione amichevole ai probiviri designati dall'Associazione CER.

2. Qualora la controversia non sia amichevolmente risolta grazie all'intervento dei probiviri, sarà esclusivamente competente per la controversia il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione CER.



GUIDA
ALLE **COMUNITÀ**
ENERGETICHE
RINNOVABILI
A IMPATTO SOCIALE



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



Politecnico
di Torino



ENERGY
CENTER

Fondazione
CARIPLO



W
WEIGMANN STUDIO
LEGALE
TORINO MILANO ROMA

 **REGIONE
PIEMONTE**